

## TORNATA DEL 1° MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge per la tassa sul macinato — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Opposizioni, emendamenti od osservazioni dei deputati Della Rocca, Landuzzi, Varè, Torrigiani, Pissavini e Allis — Spiegazioni del commissario regio Casalini — Reiezione dell'aggiunta del deputato Varè e approvazione dell'articolo 6 coll'aggiunta Pissavini — Osservazioni del deputato Lovito sul modo di votazione, e risposte del presidente. = Presentazione della relazione sul bilancio definitivo del Ministero dell'interno del 1874. = Emendamento del deputato Bortolucci al 7°, combattuto dal relatore generale Mantellini, e riservato all'11° — Approvazione del 7° con emendamento del deputato Ercole — Emendamenti del relatore Marazio e del deputato Marolda all'articolo 8 — Osservazioni del commissario regio e del deputato Lovito — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Emendamento Marolda al 10°, rigettato — Aggiunta del deputato Bortolucci, della Commissione, e dei deputati Sulis e Camerini all'11° — Parlano il guardasigilli e i deputati Michelini, Sulis, Mantellini, Capone e il commissario regio — È rinviato alla Giunta con proposte. = Relazione sull'elezione di Voghera e deliberazione di un'inchiesta — Relazione sull'elezione avvenuta a Ciriè e proposta di annullamento — Opinioni dei deputati Macchi, Broglio e Pisanelli — Reiezione del ballottaggio proposto dal deputato Macchi, e annullamento dell'elezione. = Approvazione degli articoli 12 e 13 — Osservazioni dei deputati Leardi e Mussi sul 14° — Il voto motivato del deputato Leardi, oppugnato dal commissario regio, è respinto, e l'articolo approvato.

La seduta è aperta all'una e mezzo.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

**PISSAVINI, segretario.** Leggo il sunto delle ultime petizioni giunte alla Camera:

968. La deputazione provinciale di Ancona, per mandato di quel Consiglio, porge istanza alla rappresentanza nazionale onde voglia esonerare la detta amministrazione del debito posto a suo carico a titolo di carta-moneta messa in circolazione in quella provincia nel 1849 colla denominazione di *boni provinciali*.

969. La Giunta comunale di Soriano, circondario di Monteleone, rassegna una deliberazione di quel Consiglio municipale, colla quale si fa a reclamare la parte di rendita spettantegli sui beni dell'abolito convento dei Domenicani ivi esistente.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole D'Amico ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**D'AMICO.** Colla petizione 968 la deputazione pro-

vinciale d'Ancona domanda che il Parlamento prenda una risoluzione riguardo ad un'istanza fatta dal Ministero delle finanze perchè sia liquidato un supposto debito della detta città.

Prego la Camera di dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

**GRAVINA.** Oltre a due migliaia di cittadini dei più distinti e ragguardevoli della provincia di Catania, preoccupati dell'enorme e gravissimo danno che arrecherebbe alle provincie siciliane l'applicazione della Regia cointeressata dei tabacchi, riunitisi in comizio popolare, hanno diretta alla Camera una petizione segnata col n° 996. Con questa petizione si chiede la reiezione della proposta ministeriale, relativa al monopolio, poichè l'applicazione di essa riescirebbe fatale alla più estesa industria di quelle provincie, lancierebbe sul lastrico migliaia di famiglie, senza mezzi di vita, e sarebbe di conseguenze funeste per la pubblica sicurezza che il Governo ha dovere strettissimo di tutelare.

Si propone invece, con tale petizione, di mantenere il dazio d'importazione sui tabacchi esteri e di imporre una tassa sui tabacchi indigeni e di pa-

tente sui fabbricanti e spacciatori, ciò che, secondo un calcolo approssimativo, frutterebbe, presso a poco, quanto il Ministero si propone di conseguire, senza ricorrere alle fiscali e barbare restrizioni del monopolio.

Con un'altra petizione, che porta il numero 997, il municipio di Catania protesta anch'esso contro la medesima proposta ministeriale, e chiede che, ove fatalmente fosse tradotta in legge, si provveda al destino di più di cinque mila operai, stabilendo una grande fabbrica in quella città.

Sia l'una che l'altra petizione chiedo, ai termini del regolamento, siano trasmesse alla Commissione che ha mandato di riferire su questa malaugurata proposta, il di cui solo annunzio ha suscitato le più gravi e pericolose perturbazioni.

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA TASSA DEL MACINATO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del secondo titolo dei provvedimenti finanziari: Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 4, del quale do lettura:

« Art. 4. È data facoltà al Governo del Re di prescrivere, con decreti regi, le norme necessarie per accertare la tassa mediante il congegno meccanico di misura diretta.

« Sono applicabili alla inosservanza di tali norme le sanzioni penali contenute nella legge 7 luglio 1868, e in questa legge per l'applicazione ai mulini del contatore. »

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 5. Dove la tassa sia riscossa direttamente od appaltata, dovrà pagarsi all'introduzione del cereale nel mulino.

» Il Governo del Re ha facoltà di stabilire le discipline necessarie per l'introduzione e pel deposito dei cereali in questi mulini, per l'esercizio e il controllo della macinazione nei medesimi.

« In caso di contravvenzione sono applicabili le sanzioni della legge 3 luglio 1864 e del decreto legislativo 28 giugno 1866 sui dazi di consumo, senza pregiudizio delle maggiori penali della legge 7 luglio 1868, n° 4490. »

L'onorevole Cordova non c'è; l'onorevole Calciati

neppure; in tal caso, se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti questo articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Il giudizio peritale è fatto da periti iscritti in apposita lista.

« Una Commissione composta del prefetto, presidente, del procuratore del Re, dell'intendente di finanza e di due deputati provinciali formerà annualmente in ogni provincia la lista dei periti nel numero determinato dal regolamento.

« I periti devono essere ingegneri.

« I periti si costituiscono in Comitato eleggendo nel loro seno un presidente.

« Il Comitato, udito l'ingegnere del macinato, divide la provincia in zone, assegna un perito a ogni zona, e determina collegialmente i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie, tenuto conto delle condizioni dei mulini e del sistema di macinatura usato nella provincia. »

L'onorevole commissario regio accetta l'articolo della Commissione?

**CASALINI, commissario regio.** Sì.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

**DELLA ROCCA.** L'articolo 6 di cui testè ha dato lettura l'onorevole presidente, secondo il mio modo di vedere, è il più grave del titolo che ora discutiamo; imperocchè con questo articolo si porta una innovazione completa sulle giurisdizioni che attualmente vigono, per risolvere talune questioni che si riferiscono all'applicazione della tassa di macinazione dei cereali. Al potere giudiziario che attualmente funziona per siffatte questioni, è sostituito un potere amministrativo, il quale sarebbe composto in maggioranza dell'elemento fiscale e governativo.

Io, fino ad un certo punto, mi sono rassegnato alla sostituzione del potere amministrativo al potere giudiziario, per ciò che concerne solamente la determinazione delle quote, che è un fatto puramente tecnico, e del quale il potere giudiziario ne capisce tanto poco che nulla, diciamolo francamente, e mi sono rassegnato, nonostante una certa ritrosia, una certa ripugnanza a derogare al principio statutario, che il potere giudiziario è quello che deve discutere le questioni concernenti la sostanza, i diritti e la libertà dei cittadini, le questioni del mio e del tuo, le questioni di spettanza, imperocchè il contenzioso amministrativo fu abolito nel 1865, e si è sempre detto che quello era un gran progresso che si segnava nella via della civiltà e della libertà.

Io dunque, malgrado la ripugnanza a vulnerare il principio di abolizione del contenzioso amministrativo e della giurisdizione del potere giudiziario

in tutte le questioni di *mio* e *tuo*, ancorchè riguardino l'applicazione delle imposte, pure mi sarei rassegnato alla sostituzione di una Commissione amministrativa all'azione dei tribunali, per ciò che riflette soltanto la determinazione delle quote dovute dai mugnai in base all'applicazione della legge per la tassa sulla macinazione dei cereali.

Ho detto: mi sarei rassegnato, perchè, per un poco di esperienza che ho, sono convinto che i tribunali, nelle questioni di perizie, nelle questioni tecniche che riguardano la determinazione delle quote, c'entrano tanto poco che nulla. Essi subordinano le perizie, non sono in grado di poterle esaminare tecnicamente; debbono fare atto di fede su ciò che dicono i periti, e tutto al più la loro azione si limita a disporre una revisione di perizie. Quando le parti non sono paghe della prima perizia, il tribunale può, tutt'al più, ordinare una seconda perizia.

Ma io sono persuaso, come debbono esserlo parecchi di noi, che il potere giudiziario ben poco può fare in queste questioni, ben poco è utile la sua ingerenza in disamine simiglianti. Di maniera che, con rassegnazione io avrei accettata la sostituzione di una Commissione tecnica che definitivamente giudichi, all'azione del potere giudiziario, tanto più che si tratta di far risparmiare molte spese, molta carta bollata, molti impieci di procedura ed anche la necessità di avvocati e procuratori per trattare le cause innanzi al potere giudiziario. Ma questa mia rassegnazione era condizionata, ed è condizionata, allo estremo indispensabile che la Commissione, la quale nomina i periti, la quale costituisce il Comitato tecnico, sia composta con prevalenza dell'elemento elettivo. E questa condizione certo si comprende da chicchessia.

Questa condizione, o signori, che io intendo di porre all'adozione del principio che al potere giudiziario sia sostituito un Comitato tecnico, è una condizione la quale deve essere accettata da tutti coloro i quali vogliono che il diritto di proprietà sia garantito da coloro i quali vogliono che gli interessi dei cittadini sieno solidamente custoditi, e che l'azione anche fiscale nell'applicazione dell'imposta sia circondata da tali garanzie che primamente i cittadini interessati vi si debbano inchinare. Di maniera che io ed altri miei egregi colleghi, che costituimmo perciò minoranza nella Giunta (e credo che l'onorevole relatore non troverà a ridire, nè di affermare diversamente in proposito), questa minoranza sostenne che la Commissione, la quale deve costituire il Comitato tecnico, debba essere composta del prefetto, del

presidente del tribunale e di tre individui nominati dal Consiglio provinciale.

Quindi la minoranza della Commissione eliminava l'intendente di finanza, perchè questi rappresenta una parte che è in collisione, in disputa. È vero che l'intendente di finanza è un'autorità, e come tale debba essere ispirato solamente dal principio del benessere pubblico; ma non si può disconoscere che egli rappresenta pur sempre un'autorità alla cui cura è demandato lo speciale interesse del fisco. Quindi, anche senza volerlo, deve avere una certa sollecitudine che non è compatibile con chi deve concorrere a far emettere un giudizio imparziale tra le finanze ed i contribuenti.

Certamente il pubblico Ministero presso l'autorità giudiziaria è anch'egli un ufficiale pubblico investito di una pubblica autorità. Eppure, niuno ha sostenuto che il pubblico Ministero abbia il diritto di fare una domanda, e di giudicare sulla medesima. Nella specie la contraddizione è palese; vi ha incompatibilità di funzioni. Di maniera che l'intendente di finanza non dovrebbe far parte della Commissione che nomina i periti, i quali determinano inappellabilmente la quota che il mugnaio deve corrispondere allo Stato.

Laonde la minoranza della Commissione eliminava l'intendente di finanza dalla Commissione che nomina i periti ed il Comitato tecnico, e divisava invece che i componenti elettivi di questa Commissione, da nominarsi dal Consiglio provinciale, debbano essere nella maggioranza, cioè in numero di tre, in confronto di coloro che sono di origine governativa.

E si comprende bene tutto ciò, signori; imperocchè, quando da questa Commissione dipende la nomina dei periti, quando il perito è quello che determina definitivamente ciò che il contribuente deve pagare, bisogna dare a questi contribuenti tutte le garanzie di indipendenza e di imparzialità, per parte di coloro che debbono nominare i periti.

Si potrà dire: ma infine, secondo la proposta della Commissione, accettata dal Ministero, la maggioranza sarebbe fatta dal presidente del tribunale civile perchè, oltre di esse, vi sono l'intendente di finanza, il prefetto della provincia e due membri scelti dal Consiglio provinciale. Il presidente del tribunale è un magistrato inamovibile, indipendente e non può ispirare diffidenza, e quindi la maggioranza che sarà fatta col suo voto, non potrà destare apprensioni in coloro che hanno giustamente a cuore anche gli interessi del contribuente.

Io convengo che il presidente del tribunale è un magistrato indipendente, inamovibile, ma anche egli

è sotto la dipendenza gerarchica del ministro di grazia e giustizia, imperocchè egli ha bisogno del ministro per le sue promozioni e per la migliore residenza. Io ritengo che tutti i presidenti dei tribunali mostreranno la massima imparzialità, la massima indipendenza nel disimpegno di questo mandato, ma non basta essere solamente, bisogna anche parere, bisogna che i contribuenti siano persuasi che quell'autorità, che deve nominare il perito tecnico, non sia sotto la possibile pressione dell'autorità fiscale; è d'uopo, in altri termini, che il contribuente abbia il convincimento che il perito, dal cui giudizio dipende la sua sorte, è animato dalla maggiore imparzialità e dal sentimento di giustizia più puro, più spartano che si possa immaginare.

La maggioranza che viene formata dal presidente del tribunale non ispira veramente una grande sicurezza in coloro che hanno a cuore l'andamento imparziale delle cose. E l'esperienza, o signori, avvalorata anche maggiormente quello che io dico, imperocchè abbiamo sgraziatamente veduto come spesse volte, nelle aule dei tribunali, l'interesse fiscale prevale sull'amministrazione della giustizia.

Diffatti, sono i magistrati talmente intimoriti per tutte le questioni che riflettono il macinato, sia in linea civile, sia in via penale, che quando si parla di ciò ad essi tremano le vene ed i polsi, danno maggiore importanza ad una causa di contravvenzione alla legge del macinato che a quella di omicidio: si ha più sollecitudine per una causa di contravvenzione al macinato, che per una causa concernente un povero infelice che geme nel carcere da parecchi mesi, se non da anni. Si dice sempre: innanzitutto le cause del macinato.

Con questa esperienza dunque, io non credo che un presidente del tribunale civile possa ispirare tutta la sicurezza possibile. Ma si dice: in fin dei conti nella specie si riproduce quello che già si è fatto per l'imposta di ricchezza mobile, in quanto che le Commissioni per giudicare dei reclami intorno all'imposta di ricchezza mobile sono in maggioranza costituite d'individui nominati dal Governo, per cui, se inconvenienti non sono avvenuti in quel ramo, ne avverranno nella specie di cui si discute.

Ma io prego la Camera di osservare che vi è una notevole differenza tra il mandato che hanno i componenti delle Commissioni di ricchezza mobile, e quello che hanno coloro i quali nominano il Comitato tecnico.

Inoltre i componenti delle Commissioni di ricchezza mobile, per quanto siano nominati dal Governo, sono individui indipendenti dal Governo,

ordinariamente sono dei proprietari, dei privati i quali non hanno alcuna relazione di dipendenza dal fisco, nè dall'autorità governativa, di maniera che ad essi poco cale di essere licenziati perchè non hanno corrisposto alle mire del fisco; essi si trovano perfettamente liberi di esercitare quella imparzialità che si richiede.

I periti tecnici, siccome sono nominati da coloro che rappresentano in prevalenza l'interesse fiscale, si guarderanno bene dal non corrispondere alle mire del fisco, ai desiderii dell'intendente di finanza, ai desiderii della direzione del macinato; in quanto che se essi non corrispondono alle pretensioni fiscali, saranno tosto licenziati, e non saranno più adoperati negli anni avvenire.

E sapete voi cosa produce questo? Produce la privazione di lauti guadagni, di laute retribuzioni che i periti conseguono nel disimpegno del loro ufficio, per cui saranno molto deboli, e si guarderanno bene, lo ripeto ancora, dal non corrispondere agli intendimenti dell'amministrazione fiscale.

Laonde mi pare che sia un supremo bisogno, un supremo interesse di dare garanzia completa per la scelta dei periti, e pieno credito alla Commissione che li elegge, e ciò nel fine che codesta imposta così grave possa attecchire, possa essere giusta, e possa produrre conseguenze consone all'interesse della pubblica amministrazione, ed anche al sacro diritto dei contribuenti.

Onde ciò avvenga, è d'uopo che le Commissioni in parola siano composte in maggioranza di elementi elettivi che non debbono ispirare inquietudini nè sospetto al Governo, elementi elettivi che sapranno benissimo come debbono adempiere al loro dovere, i quali certamente non transigeranno punto nel corrispondere al loro compito, elementi che sapranno conciliare gl'interessi della cosa pubblica, che sono pure sacri, coi diritti dei contribuenti, che non debbono essere totalmente messi alla mercè del fisco, in balia delle pretensioni molte volte esagerate degli agenti fiscali.

Di vero, o signori, gl'ingegneri del macinato sono talmente insistenti, talmente tenaci, talmente zelanti nell'adempimento del loro ufficio, che vi è bisogno di qualcuno che li freni, essi, animati dal lodevole pensiero d'impinguare l'erario, di rendere maggiormente profittevole la tassa del macinato, nell'attuazione dei loro intendimenti spesse volte trasmodano, e dimenticano soventi l'insegnamento di Taillerand: *surtout pas trop de zèle*. Eglino, io ripeto, sono talmente solleciti, talmente esigenti nel disimpegno del loro ufficio, che è richiesto dalla giustizia, dall'interesse pubblico il prescegliere uo-

mini fermi, intelligenti, imparziali che li frenino nelle loro esagerate domande.

Secondo me, l'unica maniera più adatta per raggiungere questo giustissimo scopo è di comporre la Commissione di cui discorriamo di tali elementi che non possano destare il menomo sospetto di deferenza o di parzialità. Per cui io concludo pregando la Camera a voler accogliere il divisamento della minoranza della Commissione, prescrivendo che le Commissioni provinciali, le quali nomineranno il Comitato tecnico, debbano essere composte del prefetto, del presidente del tribunale e di tre stimabili persone nominate dal Consiglio provinciale.

LANDUZZI. Ben disse l'onorevole mio amico Della Rocca quando fece riflettere che l'articolo 6 della presente legge è quello che contiene in sé la questione più grave che oggi si presenta alle nostre discussioni.

Dico la questione più grave perchè si tratta della formazione della Commissione che alla sua volta deve scegliere il consesso giudicante per la risoluzione delle opposizioni che possono insorgere intorno all'accertamento delle quote fisse relative alla tassa per la macinazione dei cereali.

Se non che io osservo che l'attuale proposta non può essere esaminata isolatamente, e che invece bisogna metterla in relazione cogli articoli successivi, perchè coi medesimi vi è un nesso così logico e stringente che non può essere separato. Eliminato l'articolo 6, cadrebbero tutte le disposizioni posteriori.

Si vuole dalla pubblica amministrazione che, quando il mugnaio rifiuta la quota che gli è notificata dall'intendente di finanza, possa ricorrere al giudizio peritale, quando però l'amministrazione medesima non preferisca di valersi di una di quelle tre facoltà che sono espresse nell'articolo 3. Si propone ora il modo di scegliere le persone che debbono comporre il tribunale fiscale privilegiato.

Io penso che tale disposizione debba essere ben subito respinta, non tanto per la massima, quanto per il modo con cui è concepita. Ho detto per la massima, e qui prendo a disamina il concetto della relazione che precede il progetto ministeriale.

Il ministro delle finanze si figura persuaderci che è bene lasciare ai tribunali tutto ciò che può essere questione di diritto; che però le questioni di fatto vanno meglio assegnate a giudici speciali, a persone tecniche; che ciò è conforme al nostro diritto pubblico interno, il quale separò il diritto amministrativo dal civile, e nello stesso tempo è l'unico modo possibile di impedire la sperequazione.

La Commissione invece va per un'altra strada; dice ragioni diverse, di cui mi occuperò tra breve.

Ma intanto, fermandomi alle parole della relazione ministeriale, io davvero, o signori, non posso capire come con tanta sicurezza le medesime trovino quivi la loro opportunità. Ma come, onorevole presidente del Consiglio! È conforme al diritto pubblico, alla legge comune ed alla giustizia che in un giudizio civile si debba determinare il fatto senza la presenza dell'autorità giudiziaria che, unica e sola, ha il diritto di più o meno apprezzarlo per l'applicazione del giure? Volete creare una specie di giurì il cui giudizio non possa mai essere censurabile che per nullità o per violazione di legge? Ma il giudizio sul fatto non è quello che apre la via al medesimo magistrato per la invocazione della legge? È vero che il giudizio sul fatto in certe circostanze può essere suggerito da persone che abbiano cognizioni speciali della materia, ma è vero ancora che, quando si tratta di prove specialmente peritali, la sola autorità giudiziaria ha la competenza di conoscerne e determinarne la portata, e l'autorità giudiziaria non può poi e non deve restar vincolata nella sua coscienza ad attenersi all'esattezza di quei criteri che emanano dal giudizio dei periti.

È questa è una disposizione chiarissima scritta persino nell'articolo 270 del vigente Codice di procedura civile, il quale non potrebbe mai essere sconosciuto neppure da coloro che nel caso nostro dovrebbero poi giudicare delle conseguenze giuridiche, ossia degli errori di diritto che possono risultare dalla risoluzione peritale.

Ma poi, onorevole ministro, non vi fa alcuna impressione l'articolo 71 dello Statuto, di quello Statuto a cui abbiamo guidata la fede che siamo in dovere di conservare e di difendere? Non vedete che niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali; che non possono perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie, e che la giustizia si amministra soltanto da uno dei tre poteri dello Stato?

Non sarà mai che il Parlamento italiano manchi a se stesso e permetta che siano sacrificate le garanzie pubbliche per una legge d'imposta.

È vero che la relazione ministeriale osserva che qui si tratta di giudicare puramente questioni di fatto, ma le medesime implicano naturalmente delle gravissime risoluzioni di massime giuridiche, anche nella determinazione delle quote, tanto più che non si nega che gli stessi periti possano commettere nullità e violazione di legge.

Per conseguenza non si può vincolare l'autorità

giudiziaria di andare per una strada, quando è obbligata di uniformarsi alle norme generali del diritto comune.

Capisco che in via amministrativa si possa attribuire ad una Commissione speciale, specialmente tecnica, l'indicare gli apprezzamenti sopra determinati fatti in argomento di macinato. Lo capisco. Vedo che la giurisprudenza in proposito lo ha stabilito. Diffatti nella relazione che testè ha presentato l'onorevole ministro delle finanze sull'andamento della tassa di macinazione, scorgo molto a proposito un giudicato della Corte di cassazione di Firenze, ove è detto « che il giudizio dei periti per determinare la quota del macinato è atto di natura amministrativa, » e che l'esercente che vuole impugnarlo « conserva sempre il diritto di ricorrere ai tribunali. » Capisco, ripeto, che in via amministrativa si possano creare delle Commissioni speciali, atte a sindacare l'operato dell'ufficio tecnico del macinato, ma che il giudizio di queste Commissioni debba avere un'influenza così grave da vincolare l'azione dell'autorità giudiziaria, è cosa, signori, che non può essere consentita, perchè urta col diritto comune.

L'onorevole ministro osserva ancora che questo mezzo di affidare a periti speciali la risoluzione delle questioni di fatto, conduce più presto alla perequazione; sendochè in diverse regioni vi sono delle differenze considerevoli per ciò che concerne l'accertamento della tassa. Ma io rispondo all'onorevole signor ministro, che mi duole di non vedere al suo posto. In sei anni d'applicazione di questa tassa, che cosa hanno fatto i vostri ingegneri, i vostri impiegati dell'ufficio tecnico del macinato? Che cosa hanno fatto? Se in sei lunghi anni non foste capaci di sciogliere l'arduo problema, credete di potervi riescire per l'avvenire? Se voi, con impiegati propri, con persone addette al vostro ministero, se non foste buoni di arrivare alla sospirata perequazione, lasciate che io dica: il ricorrere al giudizio di altri individui non tutti istrutti nella specialità della grave materia, è un mezzo inutile col quale non potrete mai conseguire l'intento.

La Commissione però, come ho accennato da prima, va per un'altra strada; la Commissione dice che:

« La determinazione della quota implica una questione giudiziaria; si tratta del mio e del tuo; una convenzione viene stipulata tra il mugnaio e l'amministrazione. Tuttavia giova confessare che i tribunali ordinari sono poco adatti, e stiamo per dire, impotenti a risolvere questa maniera di questioni. E infatti che cosa fanno essi? Ordinano la

perizia; i periti riferiscono; i giudici ordinari sanzionano col loro voto il parere dei periti. In ultima analisi il parere dei periti è la sentenza dei tribunali. D'altronde questa procedura è lunga, costosa, e quel che è peggio conduce a gravi disuguaglianze nelle quote, poichè ogni perito procede con criteri propri, nella singolarità del caso soggetto al suo giudizio. »

Adagio, lo dico proprio con franchezza; mi sorprende nel sentire dalla Commissione un apprezzamento così triste intorno alla magistratura del nostro paese. Se fosse presente l'onorevole ministro guardasigilli respingerebbe, non dubito, l'affermazione. Come? L'autorità giudiziaria si trova imbarazzata a risolvere le questioni di questa natura? Ma voi avete sott'occhio le sentenze inserite nello stato esibitoci dal ministro delle finanze, e trovate quivi che l'autorità giudiziaria in tutti gli incontri in cui è stata interpellata non ha esitato mai a preferire uniforme il giudizio suo. Sapete, signori, dove troviamo l'incertezza? La troviamo nel giudizio peritale; io vi posso accennare casi speciali.

Abbiamo avuto delle questioni gravi. Citerò fra gli altri fatti riguardanti mulini della mia provincia dove, dopo la determinazione delle quote notificate, il mugnaio ne ha fatto rifiuto. S'è fatta la nomina dei periti dal presidente del tribunale. Questi periti hanno dettato gli accertamenti sopra certi dati che furono ritenuti erronei, ed insufficienti. Fu necessità chiamarne dei nuovi. Costoro, col soccorso di altre cognizioni e *colla guida segnata dalla stessa autorità giudicante*, presa ad esame la questione, poterono offrire dati migliori per determinare meglio le quote. Allora sì che si è potuto comprendere se il primo giudizio era esatto, e se gl'ingegneri del macinato avevano o non avevano fatto il loro dovere!

Vedete dunque, signori della Commissione, che le ragioni addotte nella vostra relazione per persuaderci a convenire nella formazione delle liste da cui estrarne i privilegiati consessi giudicanti, urtano coi fatti, che a pregiudizio della finanza si sono finora verificati.

Ho già enunciato che questa disposizione di legge non può essere accettata neppure pel modo. Intorno a ciò ha già parlato lungamente l'onorevole mio amico Della Rocca. A me resta solo di aggiungere non essere vero che l'intendente di finanza non possa avere un interesse speciale per escludere o per ammettere nel Comitato piuttosto l'una che l'altra persona.

Signori, l'intendente di finanza non ha forse la parte principale nella risoluzione di queste que-

stioni? L'intendente di finanza rappresenta il Governo: è lo stesso ministro trasformato che compare avanti l'autorità giudiziaria, è lo stesso ministro trasformato il quale nominerebbe le persone che devono giudicare sopra la determinazione delle quote notificate in nome dell'intendenza stessa. Se così è, è evidente che la persona dell'intendente non può essere accettata in alcun modo, perchè noi avremmo quivi una delle parti litiganti che sceglierebbe, in via indiretta, il perito a proprio favore senza il consenso dell'altra parte.

E badate che anche in questo caso si contraddice al diritto comune; imperocchè può essere bensì che l'autorità giudiziaria possa nominare periti quando le parti non si sono trovate d'accordo sulla loro scelta, ma non può essere che, senza l'intervento del giudice, ad una sola sia accordato il privilegio, e la preferenza dell'elezione.

D'altronde anche nei giudizi penali quando si tratta di accertare i giudici del fatto, l'imputato al pari del magistrato, e del pubblico Ministero, non ha il diritto relativo di rifiutare a vicenda le persone che debbono giudicare intorno alla sua sorte?

Non andiamo dunque tanto oltre; e se volete addivenire alla nomina della Commissione che formi la lista pel Comitato dei periti lasciate almeno che la medesima venga fatta in modo più largo, venga fatta da persone che non abbiano un interesse particolare nelle questioni che debbono poi essere risolte; togliete di mezzo l'intendente di finanza. Togliete di mezzo anche il prefetto.

Omai abbiamo abbastanza esperienza, diceva ieri l'onorevole mio amico Sorrentino, e sappiamo quante pressioni gli vengono fatte dal Governo, per influire nella formazione delle Commissioni, quando in ispecial modo si tratta di applicazione di tasse. Non parlo del procuratore del Re, o del presidente del tribunale: rispetto troppo la magistratura, e basta così.

Non credo adunque che una Commissione di questa natura debba essere stabilita per nominare la Commissione di cui più volte mi sono occupato.

Si vuole inoltre che i periti debbano essere ingegneri; ma i periti puramente ingegneri od architetti sono veramente competenti a determinare con esattezza le quote per la tassa del macinato?

Come farebbero essi a sciogliere le questioni coi mezzi idraulici e meccanici che tassativamente sono designati (se non erro) nel posteriore articolo nove?

Lo ripeto: voi circoscrivete l'opera dell'ingegno e della scienza, quando ai periti tracciate una linea da cui non possono dipartirsi. E se io vi getto uno sguardo retrospettivo, per verità mi stupisco, per

chè non arrivo a comprendere come un perito puramente ingegnere possa avere la potenza di conoscere e decidere nel limite della vostra volontà.

Meno male se aveste detto che debbono essere periti ingegneri meccanici ed idraulici; allora comprenderei che il loro giudizio possa essere più coscienzioso e meno inesatto. (*Segni di dissenso del commissario regio*) Creda l'onorevole Casalini che è così.

Il volere circoscrivere l'azione a dei puri ingegneri, senza che sieno edotti della meccanica e dell'idraulica, farà sì che noi non arriveremo mai e poi mai ad ottenere quell'intento che il Governo con questo progetto di legge si è proposto.

Eppoi, onorevole ministro per la finanza, non vedete che, se per avventura il giudizio peritale fosse contrario alla stessa amministrazione delle finanze, voi stessi vi precludete la strada per ottenere giustizia?

Io capisco benissimo che il Governo non può temere le conseguenze di un giudizio peritale perchè, dopo l'avvenuta sanzione dell'articolo 3, la divina provvidenza farà sì che questo giudizio si renda di impossibile attuazione. Essendo che quando il mugnaio vorrà ricorrere contro l'applicazione della quota, l'amministrazione delle finanze metterà sempre in opera uno di quegli altri tre mezzi che a sé volle riservati coll'articolo stesso.

La Commissione, il Comitato rimarranno opera morta; saranno enti che non potranno funzionare giammai. Credetelo pure, è questa la dolorosa conseguenza della votazione dell'articolo 3.

Ma poi, quando questo famoso Comitato comincerà a funzionare; quando dal suo seno avrà estratta la particolare magistratura, di quante persone sarà essa composta? È questa domanda che io dirigo all'onorevole commissario regio: perchè non accetto che debba essere soggetto di regolamento il determinare il numero delle persone che devono far parte del Consesso giudicante, parendomi invece che, per le responsabilità che ne derivano, debba essere sanzione specifica della legge.

Di più: questi periti, questi giudici soprannaturali, questa specie di tribunali d'inquisizione, come potranno richiedere dal potere esecutivo che si presti l'appoggio alle loro deliberazioni? Di più ancora: da chi saranno pagati? In che maniera si provvedono i fondi, non per la materiale opera peritale, ma per l'ufficio, per la residenza, per la segreteria, per gli impiegati di cui questo nuovo ente dovrà essere provvisto? (*Conversazioni*)

Si dice: le spese si sostengono per metà dalla finanza e per metà dal mugnaio che ha ricorso con-

tro la quota. Ma ciò può intendersi limitatamente al procedimento che riguarda la opposizione. Imperocchè in diversa maniera si aggraverebbe talmente la posizione del povero mugnaio da obbligarlo il più delle volte ad abbandonare di ricorrere contro l'applicazione della quota ed a soffrire in pace le smodate vessazioni della finanza, lamentandosi solo di non poter trovare giustizia.

Mi duole, e veramente mi duole, che la Camera faccia poco apprezzamento di una questione che è, senza dire, gravissima; e che merita, a mio avviso, più attenzione dell'altra sulla inefficacia giuridica degli atti non registrati: e tanto più me ne duole in quanto che verrà presto il tempo in cui si sentiranno i tristi effetti di questa legge nella sua applicazione.

Vorrei però che, prima di prendere una risoluzione definitiva, si ponderassero seriamente gli inconvenienti che in brevi termini ho liberamente citato.

Io vorrei che prima di mettere il paese a nuovo cimento si rammentasse la sentenza di Giuliano: *Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt.*

VARÈ. Io voleva invocare l'attenzione della Camera sopra un altro punto di quest'articolo 6, il cui spirito io accetto.

Non divido certi timori dell'onorevole Landuzzi; credo che ai principii del nostro diritto pubblico sia sufficientemente ubbidito con le riserve dell'articolo 11.

Credo che l'autorità giudiziaria (e veramente, non accetto certe espressioni della relazione dell'onorevole Commissione in quanto all'attitudine dell'autorità giudiziaria), l'autorità giudiziaria quando nomina dei periti può certo allontanarsi dall'opinione dei periti medesimi; ma in realtà, 999 volte su mille, essa accetta i loro responsi di fatto.

E siccome sono tante le nomine dei periti quante sono le questioni portate all'autorità giudiziaria, può avvenire, ed è avvenuto, che due mugnai contribuenti si trovino, nelle condizioni del loro esercizio, perfettamente uguali, e debbano poi aver dispari trattamento perchè, accidentalmente, nel caso dell'uno, il tribunale abbia nominato un perito e nel caso dell'altro abbia nominato un perito diverso che avesse opinioni diverse. In tutti e due i casi l'autorità giudiziaria può accettare, e spessissimo accetta le perizie, e perciò, seguendo la medesima procedura, questi due contribuenti si trovano ad eguali condizioni in una sperequazione di trattamento.

Stabilire che tutti i periti di una provincia par-

tano dagli stessi principii, che li discutano fra di loro e poi si riservino agli individui i soli speciali quesiti dell'applicazione, io credo che sia un'idea giusta. Dunque accetto lo spirito che ha informato l'articolo 6, ed accetto pure che i periti siano ingegneri, perchè nel mio linguaggio, col nome d'ingegnere, si comprendono gl'idraulici, i meccanici; e ciò a differenza dell'onorevole Landuzzi che pare restringa il significato della parola *ingegnere* ai semplici agrimensori.

Dove trovo l'inconveniente grave, è in ciò, che questo Comitato debba discutere senza alcun controllo i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie poscia affidate ai singoli suoi membri; che debba tener conto delle circostanze e del sistema di macinatura usato nelle provincie senza alcun rimedio quando commettessero uno sbaglio. Per quest'atto collegiale non c'è modo di riparare alle inesattezze.

Questo è il vuoto di cui mi lagno; questo è il punto su cui invoco l'attenzione del commissario regio e della Commissione.

Parrebbe che questa determinazione dei coefficienti meccanici, in relazione al sistema di macinatura usato dalle provincie, fosse uno di quei problemi sui quali meno si possa ingannare.

Invece noi sappiamo che anche sui problemi di matematica si fanno delle discussioni. Dove poi ci sono interessi di mezzo, Pascal lo ha insegnato, si arriva a discutere se due e due facciano quattro.

Perciò, siccome è possibile che un errore avvenga, così io domando che vi sia nell'articolo un correttivo, affinché, sia da parte dell'amministrazione, sia da parte dei privati e delle provincie che credessero essere stati adottati dei coefficienti meccanici erronei, vi possa essere il modo di invocare una rettifica.

Il luogo da provvedere a siffatto correttivo è qui, nell'articolo sesto. Col sistema che il collegio dei periti sia nominato *a priori*, prima che le questioni avvengano, e che i coefficienti meccanici siano determinati, prima che le discussioni dell'applicazione si facciano, sarebbe troppo tardi combattere l'inesattezza, in occasione del ricorso in appello, il quale appello concerne la sola applicazione, come si scorge dall'articolo decimo. Tanto più io mi preoccupo della possibilità che questo collegio possa stabilire coefficienti meccanici erronei, od avere idee storte sul sistema della macinatura usato nella provincia e sulle sue influenze relative a questi coefficienti, che, dal sistema che domina in questa parte della legge, io sono condotto a credere che non saranno i migliori ingegneri della provincia



quelli che formeranno questo collegio. Non saranno almeno i più occupati, perchè qui si domandano loro troppe cose. Chi li pagherà? ha domandato l'onorevole Landuzzi.

A me pare che il sistema del Governo sia che pagheranno le parti, quando questi ingegneri vanno a fare le perizie nelle singole zone pei singoli mulini; ma per tutte le conferenze precedenti che occorressero, pare che debbano farsi gratuitamente. In questo caso certamente gli ingegneri che godono più stima nella provincia, e che sono i più capaci, cercheranno di evitare simile incarico per non perdere il tempo in operazioni non retribuite. Perciò non saranno i migliori ingegneri quelli che comporranno il collegio. È questo un argomento accessorio che io enuncio per dimostrare la necessità di un correttivo agli errori possibili.

**TORRIGIANI.** Io ho prestato attenzione alle cose dette dall'onorevole Varè. L'articolo 6 a me aveva fatto un'altra impressione, in quanto che la difficoltà accampata dall'onorevole Varè non vedo in verità come proprio verrà risolta.

Egli stesso ha indicato molte difficoltà, ma non ha poi fatto proposta formale, e, colle molte cognizioni e coll'ingegno di cui è dotato, sarebbe stato desiderabile che avesse formulata un'apposita disposizione di legge. Io non so vedere chi possa meglio giudicare del Comitato composto di ingegneri.

Non credo che si debbano fare due gradazioni di ingegneri nella stessa provincia, e non lo vorrei naturalmente, perchè allora il primo giudizio sarebbe molto più fallace di quello che non fosse quando il Comitato venisse composto di tutti gli ingegneri. Piuttosto, e questo è il punto su cui ho domandata la parola, vorrei vedere qualche cosa di specificato nell'articolo riguardo al numero degli ingegneri che debbono comporre questo Comitato.

Vedo che c'è la parola *regolamento*, ma credo che non sia abbastanza esatta, o almeno che non presenti le guarentigie necessarie per indicare il numero degli ingegneri in rapporto ai servizi che debbono prestare.

Veggio nell'ultimo capoverso che si parla delle zone in cui dovrà essere divisa la provincia dall'ingegnere del macinato. Vi sarà una corrispondenza tra queste zone e il numero degli ingegneri? È una necessità, perchè se questo non fosse, diventerebbe impossibile dividere le provincie in zone, che domandino servizi speciali.

Dunque si dica almeno nell'ultimo capoverso il numero delle zone in cui l'ingegnere dovrà dividere la provincia. E questo è ancora più necessario, quando

noi vediamo che all'articolo 10, dove si parla dell'appello, è indicato che, per la legittimità della decisione del Comitato, debbono intervenire non meno di tre, nè più di cinque dei suoi membri. Dunque si vede che questo Comitato è superiore a tre ed a cinque componenti.

Questo numero, lasciato indeterminato dall'articolo, mi pare che sia cosa non molto regolare.

Spero che l'onorevole commissario regio mi darà qualche risposta, e se crederà che realmente il ragionamento che ho fatto, per mettere questo numero in corrispondenza colle zone, sia appoggiato, completerà il mio pensiero.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pissavini ha presentato un emendamento. Mi pare che sia il caso di lasciarlo svolgere prima, se così stima l'onorevole Mantellini.

**MANTELLINI, relatore generale.** Non conosco l'emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pissavini propone quest'emendamento: invece di dire: « una Commissione composta del prefetto, del presidente del tribunale, dell'intendente di finanza e di due membri scelti dal Consiglio provinciale, » propone che si dica: « una Commissione composta del prefetto, del presidente del tribunale, e di tre membri scelti dal Consiglio provinciale. »

L'onorevole Mantellini è d'avviso che prima si lasci svolgere quest'emendamento?

**MANTELLINI, relatore generale.** Io mi rimetto all'onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare.

*Voci.* Non c'è.

**DELLA ROCCA.** La proposta dell'onorevole Pissavini è una conseguenza di ciò che ho rassegnato io alla Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mantellini ha facoltà di parlare.

**MANTELLINI, relatore generale.** L'onorevole Sorrentino, nella seduta di ieri, si lamentava che, abolito il contenzioso amministrativo, si venisse con questa proposta di legge ad istituire una nuova magistratura, una magistratura tecnica. L'onorevole Landuzzi è andato più oltre, ha chiamato questi giudici giudici soprannaturali (*Ilarità*), ha chiamato questo Comitato un tribunale d'inquisizione. Egli ha fatto appello al diritto costituzionale, che egli dice offeso da questa proposta.

Io non credo d'essere degli ultimi a tenere nella giusta estimazione l'ordine giudiziario e la magistratura italiana. Pur tuttavia, non ora, ma molto tempo innanzi, ho avuto occasione di scrivere pub-

blicamente che quest'accertamento della quota in ragione dei giri della macina non conveniva all'autorità giudiziaria, ma che era un apprezzamento da lasciare più congruamente ad un Comitato il quale vi pronunciasse quasi a modo di giuri. Ed infatti non si tratta, quando si è in materia d'imposta, unicamente di fare la giustizia assoluta, cioè in relazione alle condizioni proprie del contribuente, ma questa giustizia bisogna che sia pur relativa, bisogna che serva al gran bisogno della perequazione, imperocchè l'imposta è male assettata, non solo quando ciaschedun contribuente non paga quello che deve pagare nelle condizioni sue proprie, ma quando altresì egli non paghi in proporzione di quello che pagano gli altri contribuenti.

Nella causa dei mugnai, la questione è anche più grave, imperocchè, se tassate troppo un mugnaio, egli si trova disertato il suo mulino, gli sfugge la clientela che va a portare i cereali alla macinazione in quel mulino che, tassato meno, può quindi fare all'avventore migliori condizioni.

Nella tassa di ricchezza mobile l'accertamento si fa dalle Commissioni, e l'accertamento che del reddito imponibile è fatto dalle Commissioni sfugge da qualsiasi altro apprezzamento, nè si può in via di appello ricorrere dall'apprezzamento della Commissione all'autorità giudiziaria.

Questo è giudizio di apprezzamento; e, nel sistema attuale delle cose, che cosa accade? Accade che, venuta in contestazione la quota da determinarsi in ragione dei giri, si ricorre al presidente del tribunale, il quale che cosa può fare? Nominare un perito; questo perito emette il suo giudizio, e, se non si va d'accordo, allora si fa la perizia giudiziaria, ma sempre per mezzo di periti nominati volta per volta, caso per caso.

Diceva bene l'onorevole Varè sopra questo argomento, e sopra questo argomento si era più specialmente fermata la Commissione, dacchè da questa mutabilità di giudizi ne vengono gravissime disuguaglianze nelle quote, ogni perito procedendo necessariamente con criteri propri alla singolarità del caso soggetto al suo giudizio, mentre noi abbiamo bisogno di criteri comuni, di norme comuni per giungere ad eguali risultati od a risultati più che si può eguali.

Si è contrastato il modo di nomina del collegio elettorale che deve nominare il Comitato.

Ma, signori, noi abbiamo dato una voce al prefetto, abbiamo dato una voce all'intendente di finanza; per due voci abbiamo ricorso all'elemento elettivo, cioè a dire abbiamo chiamato due consiglieri provinciali; la quinta voce l'abbiamo attri-

buita al presidente del tribunale, che rappresenta l'autorità neutrale, poichè io credo che non vi sarà nessuno che voglia sostenere che il presidente del tribunale appartenga all'amministrazione piuttosto che al contribuente o viceversa. Quindi io non so di che cosa vi possiate dolere.

Ma, si dice: avete detto ingegneri, e non avete detto idraulici o meccanici.

A questo riguardo mi suggeriva chi si intende davvero di questa materia, che si desse un'occhiata al programma degli studi degl'ingegneri e al programma degli esami, ai quali si sottopongono prima che restino licenziati, e si vedrà che tra le materie che devono studiare c'entra anche un poco di idraulica e un poco anche di meccanica. Io credo che questo Comitato non chiamerà i semplici agrimensori, ma andrà a scegliere quelli che di queste materie si intendono.

L'onorevole Landuzzi diceva: noi rinunziamo ad una gran garanzia, imperocchè nel sistema della perizia giudiziale il giudice non è sempre obbligato a stare alla perizia. E infatti l'articolo 270 del Codice di procedura civile dice letteralmente che l'avviso dei periti non vincola l'autorità giudiziaria, la quale deve pronunciare secondo le proprie convinzioni.

Io ho avuto l'onore di essere magistrato, e mi metto nel caso e dico: se io mi trovassi a fronte di una perizia sull'accertamento della quota da pagarsi in ragione di cento giri per la macina del mulino *A*, del mulino *B*, come farei?

Non avrei altro modo che di ricorrere ad un altro perito, o ad altri periti, e dovrei rassegnarmi a stare all'opinione dell'uno o all'opinione dell'altro. In ogni modo l'argomento prevalente che ha fatto abbandonare questo sistema egli è quello dal quale ho esordito.

Col sistema della perizia giudiziale noi possiamo avere tutt'al più l'apprezzamento della quota da attribuire per ogni cento giri della macina del mulino *A*, del mulino *B*; ma è impossibile con quel sistema ottenere quella perequazione che è una necessità suprema per il buono e regolare assetto di questa tassa.

Io credo conseguentemente che la Camera debba fare buon viso a questa proposta, che certo migliora il congegno della tassa del macinato.

Non ricordo, ma mi pare che qualcheduno si sia lamentato, credo l'onorevole Varè, che non ci sia nessun rimedio, dato il primo giudizio che è chiamato ad emettere questo Comitato.

Si dice nell'articolo 6, che il Comitato, udito l'ingegnere del macinato, divide le provincie in zone,

assegna un perito ad ogni zona e determina collegialmente i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie: questo non è un giudizio, sono istruzioni, sono criteri che si sono voluti perchè conducessero con norme comuni i risultati di eguaglianza, di perequazione. Non ci può essere errore, e non so come su questo possano cadere dubbi. Poi non si finirebbe più, sono apprezzamenti di fatto, bisogna pure una volta fermarsi; quando voi avete un Comitato che vi dà tante garanzie e giudica in secondo grado, bisogna che a questo Comitato crediate, altrimenti voi andrete a fare un organamento di primo, di secondo, di terzo grado, direi di giurisdizione che vi recherà poca utilità pratica e molti imbarazzi nel movimento dei congegni amministrativi. Non ho altro a dire.

Quando sul giudizio che fosse proferito da questo Comitato nell'accertamento delle quote, la contestazione cadesse in materia di diritto, dei rimedi contro questo giudizio non è il caso di parlare nell'articolo 6, ma sibbene nell'articolo 10 del quale discuteremo a suo tempo.

**PRESIDENTE.** La Camera ha già intesa la proposta fatta dall'onorevole Pissavini: ora vi è un'altra proposta, che riassume il discorso dell'onorevole Varè, e sarebbe una specie di articolo aggiuntivo.

Essa è la seguente:

« La determinazione dei coefficienti meccanici fatta come sopra è pubblicata.

« Se l'amministrazione od uno degli interessati reclama fra dieci giorni dalla pubblicazione, si convoca un collegio doppio di numero, chiamando ad intervenire i membri del Comitato della provincia vicina. E questo collegio pronuncia definitivamente. »

**VARÈ.** Io ho voluto seguire l'invito cortese che mi ha fatto l'onorevole Torrigiani; ma, nel proporre questo rimedio, non intendo proporlo come l'unico possibile.

La mia osservazione, che vi possano essere degli errori in questa parte del compito affidato al Comitato, e che bisogna trovare un modo di correggere siffatti errori, siano essi a danno dell'amministrazione, o siano a danno degli interessati, questa mia osservazione regge anche quando il mio modo di provvedere non si credesse accettabile. Stimò che nessuno verrà a sostenere che questi errori non possano avvenire.

Noi abbiamo un sistema per cui a nessun corpo affidiamo i poteri dell'infalibilità. Non affidiamoli neppure a questo Comitato, dove si tratta di determinare i coefficienti meccanici. Non è un giudizio di semplice fatto, come diceva l'onorevole presidente della Commissione, è piuttosto un giudizio scienti-

fico, è un'applicazione della scienza a quei dati di cifre che vengono dal sistema di macinatura usato nella provincia. E se è un giudizio di scienza è possibile che si faccia un errore.

Ora, il condannare l'amministrazione da una parte o l'esercente dall'altra ad accettare questo errore, mi pare che sia cosa improvvida.

L'amministrazione ha il rimedio dell'articolo 3, vale a dire, quando sapesse che in una provincia i coefficienti meccanici vennero determinati in modo che il calcolo concluderebbe a suo danno, l'amministrazione invece di delegare al perito, seguirà un altro di quei sistemi nei quali l'articolo terzo le permette di spaziare; ma gli interessati no. Allora questo errore per gli interessati destinati a subirlo potrebbe necessariamente convertirsi in un'ingiustizia; e certo questa nessuno la vuole, nè il commissario regio, nè la Commissione, nè la Camera.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pissavini, il suo emendamento parmi che sia stato svolto dall'onorevole Della Rocca, perchè il concetto è lo stesso...

**PISSAVINI.** (*Della Commissione*) Non ho che due parole da dire a sostegno dell'emendamento da me proposto e firmato dagli onorevoli miei amici Della Rocca e Gravina.

Anzitutto ringrazio l'onorevole presidente di avere egli stesso fatto sentire alla Camera che il mio emendamento è già stato svolto dall'onorevole Della Rocca, il di cui ragionamento è perfettamente consono alle idee ed al concetto da cui è ispirato l'emendamento, su cui in breve la Camera sarà chiamata a pronunziare il suo giudizio.

Però se la Camera mi consente mi permetterò di sottoporre brevi considerazioni, a nome anche degli amici che onorarono della loro firma il mio emendamento.

Noi siamo perfettamente d'accordo colla maggioranza della Commissione, che un potere imparziale componga le liste dei periti. Noi ammettiamo che in questa Commissione l'elemento amministrativo sia rappresentato dal prefetto, l'elemento elettivo da membri scelti dal Consiglio provinciale, e infine siamo di buon grado disposti a riconoscere nella persona del presidente del tribunale l'autorità giudiziaria neutrale e indipendente. Il nostro emendamento adunque tende soltanto ad escludere la persona dell'intendente di finanza, perchè non ci sembra giusto che sia chiamato a formare la lista dei periti una persona la quale nello stesso tempo sia giudice e parte.

Noi desideriamo che la costituzione di questo collegio di periti sia circondata da solide guarentigie. Quindi è che sostituiamo alla persona dell'in-

tendente di finanza un terzo membro scelto dal Consiglio provinciale.

Con questo nostro emendamento noi non intendiamo per nulla di pregiudicare la finanza, solo vogliamo che i contribuenti abbiano una maggiore garanzia: e questa l'otterranno senza alcun dubbio, quando nella Giunta per la formazione del collegio di periti prevalga l'elemento elettivo.

Per queste brevi considerazioni e per le molte altre svolte dall'onorevole mio amico Della Rocca, noi confidiamo che la maggioranza della Commissione e l'onorevole commissario regio non vorranno opporsi a questo emendamento. Ad ogni modo ci sia lecito sperare di vederlo approvato dalla Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

**TORRIGIANI.** Mi limiterò a rispondere poche parole all'onorevole Varè.

Dal momento che il Comitato deve essere composto realmente cogli elementi tecnici migliori della provincia, e dal momento che si può dire essere la lista formata degli ingegneri della provincia, uomini versati nella scienza meccanica e idraulica e d'intelligenza superiore, parmi che ogni difficoltà sia superata.

Del resto, poichè l'onorevole relatore non ha risposto alla domanda che ho fatta relativamente al numero degli ingegneri componenti il Comitato, e che è detto nell'articolo stesso che l'ingegnere del macinato divida in zone la provincia, domando se si deve lasciar nel vago questo punto, e domando se si deve lasciare che il regolamento, senza l'indicazione di nessuna norma, lo determini.

Essendo indicato nell'articolo 10 che nel Comitato non debbono intervenire meno di tre e più di cinque ingegneri, sarebbe molto facile il provvedere in proposito limitando a cinque gli ingegneri del Comitato. Così si eviteranno molti errori e molti danni, ed anche molte sperequazioni.

Ma allora sarebbe una necessità che l'ingegnere del macinato dividesse in non più di cinque zone la provincia, mentre altrimenti potrebbe essere divisa in sette od otto. È questa una difficoltà alla quale non avendo io ottenuto risposta dall'onorevole Mantellini, domando che voglia rispondere l'onorevole commissario regio.

**ALLIS.** Prima che sia chiusa la discussione, io desidererei esporre un dubbio che mi è sorto nella mente alla lettura dell'articolo, e domandare all'onorevole commissario uno schiarimento.

Nell'articolo proposto si istituisce in ogni provincia un Comitato di ingegneri periti. Ora, siccome

la nuova istituzione importerà certamente gravi spese d'impianto, di segreteria, ed i periti chiamati a comporre i Comitati avranno un carattere più o meno permanente, così io desidererei di tranquillare l'animo mio circa al pericolo che per avventura non si venisse in tal modo a creare una nuova legione di impiegati, irregolari, se si vuole, ma pure impiegati, e ad aggravare così il bilancio dello Stato di una somma rilevante.

Nè nel presuntivo allegato al progetto, nè nel progetto stesso, sebbene vi si accennino tutte le altre spese previste per l'applicazione di questa nuova legge, non vidi fatta parola della spesa di cui discorro. Perciò mi rivolgerei alla cortesia dell'onorevole commissario regio affinché, nelle spiegazioni che darà sopra altri punti, voglia pure con qualche parola farmi conoscere quali siano gli intendimenti del Governo a questo proposito.

**COMMISSARIO REGIO.** L'onorevole presidente della Commissione avendo risposto a tutti gli appunti fatti all'articolo 6, poco mi rimane ad aggiungere, mentre, molto volendo dire, non farei che ripetere quanto egli ha detto.

L'onorevole Torrigiani mi rivolgeva un'interrogazione sul numero dei periti da determinarsi in ogni provincia. Il Governo ha creduto che fosse da lasciare questo numero da determinarsi per regolamento, inquantochè sono talmente diverse le condizioni da una all'altra provincia che non è possibile determinare un criterio uniforme generale da seguire.

Pensi l'onorevole Torrigiani alla provincia di Livorno che consta quasi della sola città con una piccola zona attorno, pensi alla provincia di Perugia che abbraccia tanta parte dell'Italia centrale; pensi alla provincia di Torino che va dalle Alpi fino nel cuore del Piemonte; pensi alla provincia di Cagliari che è quasi una regione, e pensi alla gran differenza di numero dei mulini. In alcune provincie dominano i mulini grandi industriali, e in altre invece si moltiplicano i mulini piccoli, i mulini di campagna. Dall'una all'altra provincia molto diverso è il numero delle quote intamate, e la proporzione in cui vengono accettate o rigettate. Pensi l'onorevole Torrigiani a queste circostanze che saranno gli elementi principali del lavoro da farsi da quei periti, e quando egli avrà pensato a tutti questi elementi e alla quantità delle circostanze che debbonsi tener presenti nel determinare il numero dei periti, io lascio giudicare all'onorevole Torrigiani se non sia impossibile il determinarlo prima per legge.

L'onorevole Torrigiani vorrebbe rimettersene al numero delle zone. Voglia considerare che le zone

saranno determinate dal collegio riunito, cioè quando sarà determinato il numero dei periti; questi periti trovandosi in sei, otto, dieci, e dovendo determinare le quote di tutta la provincia, conoscendo il riparto dei mulini nella provincia, naturalmente spartiranno in zone la provincia come più conviene a loro, cosicchè più facilmente possano visitare, vedere, invigilare e farsi dei criteri esatti sopra i mulini di cui dovranno determinare le quote.

Bisogna che l'onorevole Torrigiani non prenda per base le zone, ma bisogna solo che quel criterio delle zone, quelle prescrizioni dell'articolo 6 di dividere la provincia in zone le prenda soltanto come una proposta che la legge pone per determinare il modo con cui il Comitato deve procedere per le perizie.

Il concetto d'altronde, l'ha detto benissimo l'onorevole Varè e lo ha ripetuto l'onorevole Torrigiani, è quello di fare che i mulini che sono vicini vengano stimati con criteri uniformi, perchè la concorrenza dei mulini è sempre fra i vicini e non sono altro che i poderosi, i grossi mulini industriali che allargano la loro sfera d'azione. Di modo che si può dire che, secondo la potenza del mulino, la sfera d'azione della concorrenza si allarga, ma, nel numero maggiore, sono precisamente quelli di una stessa zona che esercitano fra loro una concorrenza dannosa: ed è là dove il Governo ha cercato d'informare il suo concetto per ottenere la perequazione; epperò ha prescritto che in una stessa zona il perito debba essere lo stesso, affinchè tutti questi mulini sieno perequati.

Ma è impossibile che la legge determini *a priori* l'esistenza delle zone, perchè determinare i periti in ragione delle zone, o viceversa le zone in ragione del numero dei periti equivale alla stessa cosa: cioè bisognerebbe che la legge avesse a ripartire tassativamente le zone, o tassativamente fissasse il numero dei periti. Altrimenti, se l'onorevole Torrigiani vuole determinare una delle due indeterminate, lasciando l'altra indeterminata, tanto fa lasciarle indeterminate tutte e due. Se l'onorevole Torrigiani dice che i periti saranno tanti quante sono le zone, è lo stesso che dire: lascio indeterminati i periti.

**TORRIGIANI.** Domando la parola.

**COMMISSARIO REGIO.** L'onorevole Varè si è preoccupato invece di un altro vizio che gli è sembrato di scorgere nell'articolo 6, ed è che il Comitato possa errare egli stesso nel determinare quei coefficienti.

Io prego la Camera di rendersi una ragione esatta di quello che sono questi coefficienti. La quota si determina con un processo di calcolo in

cui alcuni elementi sono dati di fatto, altri elementi sono dati sperimentali. Quelli di fatto si prendono con misura, e queste misure servono specialmente a determinare la forza teorica; ma la forza effettiva, la forza utile non è esattamente quella teorica. Conviene ridurre la forza teorica alla forza utile, mediante un coefficiente.

Ecco uno dei coefficienti che deve stabilire il Comitato dei periti. Per determinare questo coefficiente si hanno degli esperimenti, dei coefficienti generalmente accettati, secondo i vari motori.

Non tutti i motori utilizzano la stessa quantità di forza teorica; alcuni ne utilizzano più, altri meno, secondochè sono più o meno perfetti. Dunque si tratta di dare a quel tale motore 60 piuttosto che 65, a quell'altro 70 piuttosto che 75, e questo coefficiente si può determinare con uno strumento che c'è appositamente.

Questo è uno dei coefficienti; l'altro è quello che si chiama il coefficiente di produzione, cioè: posto un dato sistema di macinazione, quanta farina viene prodotta ad ogni cavallo-vapore? Ecco l'altra quantità da determinare, perchè, determinata la forza da cui è animato il palo della macina, si possa determinare la produzione, per ogni cento giri. Questo secondo coefficiente, che noi chiamiamo coefficiente di produzione, si determina pur esso sperimentalmente e non teoricamente. Esso è uno dei punti più controversi nelle perizie. Un perito ne addita uno, un altro perito ne addita un altro; gli ingegneri del macinato naturalmente tendono ad avere un coefficiente più alto, il mugnaio ad averne uno più basso.

Disse benissimo l'onorevole Varè che allora un perito prenderà un coefficiente, un altro perito un altro, e ne verrà che una quota di due mulini eguali e vicini non sarà perequata. Che cosa deve fare il Comitato? Il Comitato deve coordinare i criteri dei singoli ingegneri. In fin dei conti tutto si riduce a costituire un procedimento simile a quello che segue l'amministrazione per determinare le quote che vengono contestate.

Oggi l'amministrazione segue precisamente questo sistema. Gli ingegneri determinano le quote di ogni mulino; l'ingegnere provinciale le pone in confronto l'una con l'altra per tenerle perequate; l'ispettore di circolo studia le quote delle singole provincie per tenerle perequate tra le singole provincie.

L'amministrazione segue, in questi stadi successivi, tutto un processo di confronti per vedere di ottenere la perequazione. Invece col sistema attuale le perizie conducono all'effetto opposto. Delle quote

contestate, come vedono dalla statistica, 80 per cento circa sono accettate. Queste rimangono tutte determinate con criteri uniformi; le altre 20 per cento vengono determinate da perizie singolari isolate. Ognuno giudica secondo i criteri individuali. Oggi la Commissione dice: riunitevi insieme, abboccatevi, mettetevi d'accordo, determinate insieme i coefficienti coi quali dovete fare le vostre perizie.

A me sembra che questo sia un progresso grandissimo per ottenere la perequazione delle quote.

L'onorevole Varè non è ancora contento, e dice: ma se s'ingannano anche essi? Ma, mio Dio! Anche nelle cautele bisogna pure fermarsi! Ha detto benissimo l'onorevole Mantellini, se vi è possibilità d'errore, può essere danneggiata tanto l'amministrazione come il mugnaio.

Credo poi che, quando si toglie l'individualità e si mettono insieme quattro, cinque, sei ingegneri a discutere fra loro, è già una buona cosa.

Certo non sono infallibili. Infallibilità teorica non c'è per nessuno. Ma infine c'è tutta la probabilità di venire ad un risultato accettabile quando si prenda il risultato di una discussione di diversi periti.

Se vuol proprio l'assoluta infallibilità non la trova in nessuna operazione d'ingegneria. Bisognerebbe andare all'infinito sempre con una revisione sopra l'altra. Ma creda che anche nelle misurazioni che vengono fatte giudiziariamente, se si ripetessero anche venti volte, si avrebbe ogni volta una differenza. Ritenga pure che le operazioni pratiche, in fin dei conti, devono ammettere un certo limite di errore. È impossibile non ammetterlo.

Bisogna cercare soltanto di ottenere la maggior approssimazione al vero che sia possibile. Lo spirito pratico si ferma qui. Ad andare più in là vi rinunzia; non lo pretende.

L'onorevole Allis domanda: ma la spesa? Costeranno molto questi periti!

Non so come l'onorevole Allis abbia potuto fare quest'obiezione. Crede che le perizie attuali sieno gratuite? Guardi l'allegato dove è indicata la spesa. Provincia per provincia è indicato quel che costano le perizie, le liti, e poi l'aliquota rispetto all'imposta.

Le perizie vengono fatte anche oggi, la differenza unica è questa, che le perizie vengono fatte oggi da un ingegnere per proprio conto individuale, domani quest'ingegnere procederà d'accordo con gli altri.

Sul conto di spesa poi vi è questa differenza che oggi, oltre i periti, si pagano gli avvocati perchè in tutti i procedimenti giudiziari il perito non fa che la perizia legale, domani invece, facendo semplice-

mente la perizia, si risparmiano tutte le spese degli avvocati.

Non credo davvero che questo sia un risultato da deplorarsi, mentre ritengo che, nè l'onorevole Allis, nè alcun altro vorrà che si venga ad aggravare di spese lo Stato od il mugnaio.

Dunque la spesa delle perizie è la stessa, anzi minore e continueremo a pagarla anche in appresso, non già sopra lo stanziamento straordinario del milione, ma su quello ordinario iscritto nel capitolo 96 del bilancio dell'anno corrente come spesa ordinaria.

Mi pare che il concetto fondamentale dell'articolo sia ammesso da tutti tranne dall'onorevole Landuzzi. Io credo però che neppure ad esso ripugnerà.

La questione si è ridotta a ciò: se il Comitato che elegge i periti debba essere composto o nel modo proposto dalla Commissione o in quello proposto dagli onorevoli Pissavini e Della Rocca.

Se si dovesse seguire il ragionamento dell'onorevole Della Rocca ne verrebbe la conseguenza, secondo lui, che i periti, pel timore di essere privati nell'anno successivo del lucro che ritraggono dalle perizie, saranno più ligi al Governo. Ma se si dà la maggioranza in mano all'elemento elettivo, dei periti di cui egli ha fiducia non dovrà più averla il Governo.

Io prego di considerare se si debba prendere una disposizione legislativa che consacri quanto fu espresso dall'onorevole Della Rocca, cioè che il presidente del tribunale non merita fiducia, perchè è un impiegato, e i periti non meritano fiducia, perchè, con la minaccia di non guadagnare l'anno venturo, saranno venduti.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**ALLIS.** Ho chiesto la parola per un fatto personale perchè l'onorevole commissario regio ha attribuito un senso alle mie parole che io non intesi di dare loro.

**PRESIDENTE.** Mi permetta, onorevole Allis, qui non c'è fatto personale. Se ella non parla contro la chiusura, io non posso dargli altrimenti la parola.

**ALLIS.** Ed io parlerò contro la chiusura, perchè occorrono ancora degli schiarimenti, e dopo le parole dell'onorevole commissario regio io ne so meno di prima circa le spese che costeranno i nuovi Comitati che si vogliono costituire.

**PRESIDENTE.** Ma, onorevole Allis, il commissario regio ha dato la sua risposta.

Ora la Camera ha domandato la chiusura, la do-

manda è stata appoggiata, ed ella, mi perdoni, deve mettersi al mio posto, e comprendere come io non ho da far altro che applicare il regolamento.

ALLIS. Ma l'onorevole commissario regio non ha bene inteso la domanda da me rivoltagli, epper ciò non potè certo rispondermi adeguatamente. Io attendo ancora questa risposta e sono quindi costretto ad oppormi alla chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Va bene, giudicherà la Camera se intende di chiuderla oppur no; ma intanto non le posso dare la parola.

ALLIS. Ed io precisamente la prego...

PRESIDENTE. Ma non posso...

ALLIS. Ma io ho diritto di parlare.

PRESIDENTE. Se vuole parlare contro la chiusura parli pure, altrimenti farà silenzio.

ALLIS. Parlo contro la chiusura.

PRESIDENTE. Va bene, e si limiti a parlare contro la chiusura, senza ricorrere a stratagemmi.

ALLIS. Non è questione di stratagemmi. Io non ne uso, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Parli contro la chiusura, e si limiti a questo.

ALLIS. Ripeto che sono costrettissimo a parlare contro la chiusura, perchè ho domandato delle spiegazioni al commissario regio intorno alle spese che importeranno questi Comitati di periti. Ora il signor commissario regio mi ha risposto intorno al pagamento delle spese di perizia che sono sopportate ora dalla parte ricorrente ed ora dall'amministrazione, secondo che l'una o l'altra sia soccombente; ma non mi ha risposto intorno alle spese d'impianto.

Questi periti si raccolgono in Comitato...

PRESIDENTE. Onorevole Allis, questo non è più parlare contro la chiusura.

ALLIS. Un mezzo minuto solamente.

A questi Comitati occorre una sede. Nel progetto vedo che si fa anche parola di lavori di segreteria. Ora, tutte queste sono spese nuove, delle quali non vedo fatta menzione nè nell'allegato, nè nella relazione. È sopra di ciò che io aveva chiesto una spiegazione, e continuo ancora ad aspettarla dalla cortesia dell'onorevole commissario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione su quest'articolo.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera di chiudere la discussione.)

Ora ci sono due proposte; l'una è l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Varè, l'altra è la proposta Pissavini sottoscritta anche dagli onorevoli Della Rocca e Gravina. (*Interruzioni al banco dei ministri*)

L'onorevole Varè ed altri possono votare l'articolo qualora l'aggiunta fosse approvata, e invece possono decidersi a non votarlo quando l'aggiunta non fosse ammessa. È per lasciare maggiore libertà di voto. Quindi quest'aggiunta viene messa ai voti pel caso che l'articolo 6 fosse approvato.

L'onorevole Varè propone dunque quest'aggiunta:

« La determinazione dei coefficienti meccanici, fatta come sopra, è pubblicata.

« Se l'amministrazione od uno degli interessati reclama entro dieci giorni dalla pubblicazione, si convoca un collegio doppio di numero, chiamando ad intervenire i membri del Comitato dalla provincia vicina. E questo collegio pronuncia definitivamente. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata; indi, posta ai voti, è respinta.)

Ora viene la proposta dell'onorevole Pissavini, la quale ha per iscopo di modificare la composizione della Commissione.

La Giunta, d'accordo col Ministero, propone che la Commissione sia composta del prefetto presidente, del presidente del tribunale, dell'intendente di finanza e di due membri scelti dal Consiglio provinciale.

L'onorevole Pissavini invece propone che la Commissione sia composta del prefetto, del presidente del tribunale e di tre membri scelti dal Consiglio provinciale.

La portata di questa proposta la Camera l'afferra subito; si tratta di vedere se la maggioranza deve essere lasciata a pubblici funzionari, anzichè a membri scelti dal Consiglio provinciale, o se invece la maggioranza debba essere lasciata a questi ultimi.

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Pissavini.

(Segue la votazione per prova e controprova.)

La prova essendo rimasta dubbia, si dovrà ripetere.

(Si procede a una nuova votazione per prova e controprova, alla quale tien dietro una pausa.)

Voci a sinistra. Il voto! il voto! L'appello nominale!

(Rumori e agitazione a sinistra.)

PRESIDENTE. Facciano silenzio: l'ufficio di Presidenza fa il suo dovere.

La seconda prova essendo ancora riuscita dubbia, si procederà per divisione.

Coloro che approvano la proposta dell'onorevole Pissavini sono pregati di passare a sinistra; coloro i quali la respingono, sono pregati di passare a destra.

(*Alcuni deputati vanno a parlare coi membri della Presidenza.*)

Lascino che la Presidenza faccia il suo dovere e non vengano a dare consigli.

Sono pregati di sedere perchè si possano contare i voti.

(*Segue la votazione per divisione.*)

(La proposta del deputato Pissavini è approvata.)

(*Applausi a sinistra.*)

Facciano silenzio!

Ora metterò ai voti l'articolo 6 modificato dalla proposta dell'onorevole Pissavini.

(È approvato.)

LOVITO. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha la parola.

LOVITO. Signori, in due occasioni, quando si discuteva dei redditi così detti *quandocumque*, e recentemente nella votazione della proposta Pissavini a proposito della composizione della Commissione peritale, si è verificato questo fatto, che la votazione ha presentato dei dubbi, e poi è intervenuto un lungo periodo, un periodo troppo lungo, prima che si venisse a proclamare da qual parte si trovava la maggioranza. La Camera, la quale comprende la situazione presente, non rimane certamente edificata da questo modo di votazione. (*Interruzioni dal banco della Commissione*)

Spiego la mia idea, onorevole interruttore.

Quando dal momento del dubbio a quello della proclamazione del voto vi passa un periodo abbastanza lungo, allora è facile spostare la maggioranza. Ora io domanderei alla Presidenza se questo caso sia contemplato nel regolamento, e quando non sia contemplato, io faccio questa proposta: che dal momento in cui la prova risulta dubbia, sieno chiuse le porte dell'Aula. (*Movimento*)

PRESIDENTE. (*Con forza*) Onorevole Lovito, mi stupisco davvero che da un onorevole nostro collega si possano fare proposte di questa natura.

LOVITO. Perdoni, onorevole presidente: non è soltanto mio il dubbio, ma è di una gran parte della Camera. È trascorso un periodo troppo lungo dal momento in cui la prova risultò dubbia, al momento in cui si è proclamata la votazione. Ora le nostre votazioni devono essere al coperto da qualunque sospetto; e perchè esse siano serie e non possano essere attaccate da nessun punto di vista, io pregherei l'onorevole presidente di fare come si pratica in altri paesi e specialmente in Inghilterra, cioè che al momento in cui si apre la votazione, si chiudano le porte.

PRESIDENTE. Onorevole Lovito, le faccio osservare,

che quanto all'indugio frapposto ora dall'ufficio della Presidenza nel computare i voti, è questione che ella non può sufficientemente apprezzare e che apprezzerebbe qualora fosse qui al nostro posto; perchè quando il numero dei deputati è diviso quasi per porzioni eguali, bisogna impiegare assai attenzione per avere una votazione precisa, esatta, coscienziosa, come è appunto intenzione e dovere dello ufficio di Presidenza.

Non è quindi a stupire se si ritardò alquanto a constatare l'esito della votazione.

Quanto poi all'altra sua proposta, cioè che quando la votazione è incominciata si chiudano le porte dell'Aula, appena la rilevo, perchè la trovo non soltanto poco conveniente per la Camera medesima, ma non conforme nè allo spirito, nè alla lettera dello Statuto e del regolamento. (Bravo! Benissimo! *a destra*)

LOVITO. È la prima volta veramente...

*Voci a destra.* Forte! forte! Non si sente.

LOVITO. È la prima volta che mi è fatto l'appunto di proporre una cosa contraria allo Statuto. Io non sento il bisogno di dire che allo Statuto porto il più grande rispetto quanto gliene può portare l'onorevole presidente, e non trovo quindi che la mia proposta possa dirsi violatrice dello Statuto. Ho constatato un fatto, ed è che sorsero delle lagnanze perchè troppo indugio si metteva nella constatazione del numero dei deputati. Con ciò ho voluto intendere forse che erano diminuite le difficoltà per la Presidenza nel constatare i voti? Niente affatto, onorevole presidente. Dalla mia bocca non è sfuggita alcuna parola che possa intaccare la sua onorabilità; quanto all'enumerazione dei voti, ho detto soltanto: provvediamo a che questi inconvenienti cessino, e l'unico modo di riuscirci si è di chiudere le porte dell'Aula nel momento della votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Lovito, anche lasciando in disparte la poca convenienza della sua proposta, se proposta c'è, deve passare per la trafila delle formalità richieste dal regolamento.

Ora mi preme di assicurare la Camera che l'ufficio della Presidenza non ha che una sola mira, un solo pensiero ed è di compiere al dovere che gli incombe, che le votazioni siano esattamente, scrupolosamente eseguite e verificate (*Bene!*) Proseguiamo.

« Art. 7. Quando il mugnaio rifiuta la quota notificatagli dall'amministrazione, deve, nei trenta giorni dalla notificazione, ricorrere al prefetto per provocare il giudizio del perito.

« Il ricorso non sarà ammesso se il mugnaio non dichiara in esso la quota che è disposto ad accet-



tare e non presta la cauzione voluta dalla legge 16 giugno 1871, n° 261.

« Il prefetto, riconosciuto ammissibile il ricorso chiede all'intendenza se l'amministrazione vuole valersi delle facoltà date dall'articolo 3. In caso negativo invita il perito della zona in cui è compreso il mulino a procedere alla determinazione della quota.

« I motivi di riconsuazione del perito sono quelli ammessi dal Codice di procedura civile e devono essere proposti entro tre giorni con ricorso al prefetto, che, accertato il motivo, invita il presidente del Comitato a designare altro perito. »

Prima di aprire la discussione su questo articolo invito l'onorevole Di Rudinì a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.**

**DI RUDINÌ, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio definitivo per la spesa del Ministero dell'interno nell'anno 1874. (V. Stampato n° 101-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.**

**PRESIDENTE.** Si proseguirà ora la discussione sul progetto di legge per modificazioni alla tassa sul macinato.

L'onorevole Landuzzi ha facoltà di parlare sull'articolo 7.

**LANDUZZI.** Vi rinunzio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Botta per isvolgere il suo emendamento.

**BOTTA.** L'emendamento che ho proposto all'articolo 7 avrebbe ragione di essere se fosse stato approvato quello che ho presentato ieri all'articolo 6; ma quest'ultimo emendamento essendo stato respinto, l'altro non ha più ragione di essere e lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bortolucci. (*Conversazioni rumorose e continuate — Pausa*)

*Voci dal banco della Giunta.* Si sospenda la seduta per cinque minuti!

**BORTOLUCCI.** La mia proposta è semplicissima. Essa è diretta a colmare una lacuna che credo avvenuta nel presente progetto di legge, e che, a mio parere, è di non poca importanza.

*Voci dal banco della Commissione.* Si capisce nulla.

**BORTOLUCCI.** In questo articolo 7 e nei successivi 8, 9, 10 e 11 sono enumerate le formalità che deve compiere il mugnaio che rifiuta la quota proposta-gli dalla finanza.

Il procedimento che si deve tenere è semplice.

L'amministrazione delle finanze notifica al mugnaio la quota che, secondo essa, è congrua e proporzionata al lavoro del mulino; il mugnaio ha il diritto di accettarla o di rifiutarla; se l'accetta, la cosa è finita; se poi la rifiuta, deve ricorrere al prefetto per la nomina del perito onde ottenere l'accertamento definitivo della quota stessa. (*Conversazioni su molti banchi*)

Pregherei la Camera ad accordarmi un istante la sua attenzione, perchè mi pare che l'argomento sia di non lieve momento.

Questo ricorso debbe essere fatto entro trenta giorni, e contemporaneamente il mugnaio deve indicare la quota che intende di pagare, e oltre ciò prestare cauzione per garantire l'amministrazione della differenza tra la quota che egli offre e quella proposta dall'amministrazione medesima.

Il prefetto riceve il ricorso, lo esamina e può ammetterlo o rigettarlo. Può rigettarlo, perchè, secondo lui, non sia stato presentato in debita forma e nel termine di legge, o perchè gli sembri che la cauzione non sia sufficiente, o perchè ritenga che non siensi adempite tutte le prescrizioni dalla legge imposte; infine per tutte quelle considerazioni che il suo criterio gli può suggerire. In tal caso, se il mugnaio si crede lesa, quale rimedio ha egli per provvedere al suo interesse contro la decisione del prefetto, la quale gli toglie l'adito di poter ottenere l'accertamento della quota mediante il giudizio peritico? Il progetto è muto su questo argomento, poichè l'articolo 11 parla bensì di un ricorso ai tribunali ordinari, ma tale ricorso è limitato contro la decisione del Comitato degli ingegneri per nullità o violazione di legge rapporto alla determinazione della quota.

Voi vedete pertanto quale gravissimo danno potrebbe averne l'esercente dal mancargli un rimedio contro il decreto prefettizio di rigetto del suo ricorso; imperocchè niente meno sarebbe obbligato a pagare la quota che l'amministrazione delle finanze avrebbe proposta sin da principio, senza che gli fosse aperto l'adito ad ottenerne dai giudici competenti il vero e giusto accertamento.

La mia proposta ha quindi per iscopo di provvedere a questo grave inconveniente.

Io penso che, quando il prefetto respinge il ri-

corso del mugnaio, questi debba avere il diritto di appellarne al tribunale civile locale. Ed il metodo che proporrei onde far decidere l'emergente, a me sembra il più semplice e in pari tempo il più sollecito, e il meno dispendioso, poichè il tribunale sarebbe chiamato a conoscerne nella forma degli affari cosiddetti di volontaria giurisdizione. Il ricorso è presentato al tribunale, che, sentita la relazione del giudice delegato in Camera di consiglio, ed esaminate le memorie e i documenti delle parti, pronunzia la sua ordinanza, senza alcun'altra formalità.

Stante poi la natura dell'affare, nell'interesse ben inteso tanto della pubblica amministrazione quanto dell'esercente, proporrei che l'ordinanza del tribunale dovesse essere inappellabile, riservato solo il ricorso in Cassazione per titolo di nullità o di violazione di legge.

Eguale procedimento sembrami che si possa adottare nell'altro caso in cui il prefetto respinga la ricusazione del perito da parte del mugnaio.

L'articolo in esame dà diritto all'esercente di ricusare il perito che fosse nominato per accertare la quota dovuta, riferendosi quanto alle cause della ricusa a ciò che dispone il Codice di procedura civile in consimili casi.

Ora, se il prefetto non ammette la ricusa, qual è il rimedio che secondo il progetto appartiene all'esercente? Niuno! Onde il diritto della ricusa potrebbe essere paralizzato dall'arbitrio del prefetto, il quale indirettamente obbligherebbe il mugnaio a riconoscere e ad accettare un perito che non sarebbe di sua fiducia.

Ciò è enorme: quindi propongo che anche in questo caso sia aperto il ricorso contro il provvedimento del prefetto, e sia portato davanti al tribunale civile, perchè ne conosca nelle forme e nei modi superiormente indicati. So che la Commissione, o almeno l'onorevole suo presidente, a cui sottoposi questi miei dubbi, riconosce che qui c'è una lacuna, un vuoto, e spero che accetterà, se non nella forma, almeno nel concetto, la mia proposta. Io non sono troppo tenace delle formole, e più che le apparenze amo la sostanza. Quindi mi basta che la Commissione convenga nella necessità di accordare un mezzo all'esercente per farsi rendere ragione, desiderando che sia tutelato l'interesse di tutti e specialmente di coloro che devono pagare e che sia, per quanto è possibile, assicurata la verità e la giustizia.

MICHELINI. Io intendo appoggiare la proposta dell'onorevole Bortolucci, la quale, introducendo la magistratura in una sede, che veramente le spetta, ha tutta la mia approvazione.

Ma se alcuno volesse combatterla, io parlerei dopo per difenderla.

Sarei anche lieto di udire il parere della Commissione e del Ministero a questo riguardo.

Del resto io sono a disposizione della Camera.

MANTELLINI, *relatore generale*. L'onorevole Bortolucci ha sorpreso una lacuna che diffatti nel progetto ricorre.

Esaminato questo articolo 7, egli ha cominciato dall'osservare che il mugnaio, per rifiutare la quota notificata a lui dall'amministrazione, deve ricorrere al prefetto per il giudizio del perito nei 30 giorni dalla notificazione.

Egli, seguitando l'analisi di quest'articolo, ha osservato che il ricorso, per essere ammesso, deve essere accompagnato dalla dichiarazione del mugnaio della quota che è disposto ad accettare, e di più, da una cauzione da esso mugnaio prestata, in ordine alla legge del 16 giugno 1871. Dopo di che il prefetto riconosce dell'ammissibilità o non ammissibilità del ricorso, e quando riconosca quel ricorso ammissibile, allora è che chiede all'intendenza se l'amministrazione vuol valersi di una delle facoltà dell'articolo 3; ed in caso negativo il prefetto stesso invita il perito della zona in cui è compreso il mulino, a procedere alla determinazione della quota.

L'onorevole Bortolucci dice: ma se il provvedimento del prefetto non piace al mugnaio, è contrario al ricorso del mugnaio, non volete lasciar nessun rimedio al mugnaio stesso?

Il prefetto può dir fuori del termine un ricorso presentato nel termine; il prefetto può dire insufficiente la cauzione che pur sia sufficiente; il prefetto può anche giudicare non ricorrere motivo di ricusazione del perito, contraddicendo all'altro inciso, che è l'ultimo, dell'articolo 70. Qual rimedio voi date contro il provvedimento del prefetto? Nessuno. Egli pertanto propone che questo rimedio consista nel ricorso al tribunale civile, il quale tribunale civile decida in Camera di consiglio.

Ora, mentre la Commissione riconosce che c'è una lacuna, alla quale bisogna porre riparo, non sarebbe dell'opinione di mescolare in questo provvedimento il tribunale civile, e quindi sarebbe venuta nell'intendimento di proporre il rimedio, del quale sente l'onorevole Bortolucci il bisogno, all'articolo 11.

In quell'articolo è detto:

« La decisione del Comitato è definitiva, quanto alla determinazione delle quote, salva l'azione giudiziaria innanzi ai tribunali per nullità o violazione di legge. »

Ora, se noi aggiungiamo a quest'articolo 11: che

il medesimo rimedio è dato anche contro il provvedimento del prefetto, mi pare che abbiamo soddisfatto a tutte le esigenze. Quindi, in nome della Commissione, quando verremo all'articolo 11, sarà proposta un'aggiunta del tenore che mi permetto di leggere, appunto per schiarire le idee della Commissione:

L'articolo 11 esordirebbe così:

« La decisione del Comitato è definitiva, quanto alla determinazione delle quote. Tanto contro le decisioni del Comitato, quanto contro i provvedimenti del prefetto, rimane riservata l'azione giudiziaria per nullità e violazione di legge, da sperimentarsi innanzi ai tribunali, nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile per le sentenze degli arbitri. »

Voi avete così il procedimento, avete l'assegnazione del termine, avete stabilito i casi nei quali può sperimentarsi il ricorso.

La questione dei termini è questione giuridica. Se il prefetto, invece di consentire trenta giorni, ne avesse consentiti solamente venticinque, è chiaro che sarebbe incorso nella violazione della legge. Se egli non avesse riconosciuto per legittimo un motivo di ricusa del perito, che trovasse il suo riscontro nel Codice di procedura, dove parla delle ricuse dei periti, sarebbe incorso in altra violazione di legge, sulla quale l'autorità giudiziaria sarebbe chiesta a pronunciarsi.

Credo adunque che l'onorevole Bortolucci e l'onorevole Michelini debbano chiamarsi soddisfatti di trovare che la loro proposta è pienamente accolta dalla Commissione, e che dalla Commissione viene tradotta con un tenore diverso, ed è portata all'articolo 11, dove sta per trovare la sua sede più naturale.

**BORTOLUCCI.** Come ho osservato poco fa, quando ebbi l'onore di sviluppare la mia proposta, io non tengo alla forma, ma alla sostanza delle cose. Io desiderava soltanto che fosse riconosciuta la giustizia di dare all'esercente un mezzo per premunirsi contro i possibili errori, ed anche i possibili arbitri dell'autorità.

E siccome il temperamento dell'onorevole presidente della Commissione in qualche modo raggiunge questo scopo, io sarei disposto a ritirare la mia proposta, e a consentire in quella della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Bortolucci ritira la sua proposta?

**BORTOLUCCI.** La ritiro, semprechè però venga accettata quella della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ne discuteremo all'articolo 11.

**BORTOLUCCI.** Io mi riservo di riproporla in quella occasione.

**PRESIDENTE.** Va bene, si riserva.

Così pure, onorevole Michelini, non è più il caso che io le dia ora la parola su questo proposito.

Ora viene un emendamento che l'onorevole Ercole ha presentato su quest'articolo 7, e che sarebbe il seguente:

Dopo le parole del secondo comma dell'articolo: « Il ricorso non sarà ammesso se il mugnaio non dichiara in esso la quota che è disposto ad accettare e non presta la cauzione voluta dalla legge 16 giugno 1871, » l'onorevole Ercole propone quest'aggiunta: « L'inammissibilità del ricorso è pronunciata dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura. »

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** A me pare, che in quest'articolo settimo vi siano due lacune. La prima lacuna, a mio avviso, sta in questo, che non è detto nell'articolo come si debba provvedere nel senso d'inammissibilità del ricorso. La mia proposta pertanto stabilisce che spetta al prefetto di pronunziarla, sentito il Consiglio di prefettura. La seconda lacuna poi sarebbe questa, che nell'articolo in discussione non è anche detto, se il mugnaio possa richiamarsi contro il decreto prefettizio, ed in caso affermativo a chi.

In ordine a questa, io mi rimetto a quanto l'onorevole Mantellini, presidente della Commissione, ha dichiarato, cioè che si provvede all'articolo 11, stato emendato dalla Giunta; quindi, per questa seconda parte, fin d'ora mi dichiaro soddisfatto; ma prego la Commissione di compiere la prima lacuna, vale a dire di stabilire che nel caso di inammissibilità del ricorso spetterà al prefetto di pronunziarla, sentito il Consiglio di prefettura.

La mia proposta è così semplice e giusta che spero che la Giunta e il commissario regio la vorranno accettare.

Il Consiglio di prefettura è già chiamato per legge a dare parere al prefetto.

**MANTELLINI, relatore generale.** Per verità la Commissione non potrebbe acconsentire che si tratti di una lacuna, ma che si aggiunge una garanzia, e a quest'aggiunta di garanzia la Commissione dichiara di aderire e l'accetta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole commissario regio l'accetta?

**COMMISSARIO REGIO.** Sì.

**PRESIDENTE.** L'aggiunta sarebbe questa:

« L'inammissibilità del ricorso è pronunciata dal prefetto sentito il Consiglio di prefettura. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 7, compresa l'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 8. Il giudizio del perito deve limitarsi:

« 1° A stabilire le condizioni che determinano la potenza delle macine;

« 2° A determinare la velocità normale delle macine;

« 3° A stabilire la produzione per cavallo-vapore corrispondente alle macine e al sistema di macinatura in uso.

« Le quote devono essere stabilite dal perito in base a questi tre elementi, tenendo conto delle osservazioni del mugnaio, e dei dati di fatto rilevati dagli ingegneri del macinato nelle loro visite e consegnati nel relativo registro d'ufficio.

**MARAZIO, relatore.** La Commissione propone questa variante:

« Le quote debbono essere stabilite dalle parti in base a questi tre elementi *udita l'amministrazione e il mugnaio* e tenendo conto dei dati di fatto, ecc. »

**PRESIDENTE.** Come sta nell'articolo.

**MARAZIO, relatore.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Marolda-Petilli la facoltà di parlare.

**MAROLDA-PETILLI.** In ordine alla modificazione testè portata all'articolo della Commissione, io vorrei aggiungere un mio emendamento, il quale non sarebbe che un'esplicazione più completa, secondo me, del concetto stesso della Commissione.

Il mio emendamento consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole *di fatto* le seguenti: *nei considerandi del processo verbale.*

E mi spiego. Certamente la Commissione con la prima variazione all'articolo del Ministero, da questo accettata, e nella seconda or ora proposta, ed accettata pure dal Ministero, per la quale è detto che non bisogna solamente sentire l'amministrazione, ma anche il mugnaio, certamente, io dico, non ha voluto ritenere che questo fatto si restringesse nella mente e nell'animo, quasi soggettivamente, di chi deve giudicare; essa invece ha voluto che questo fatto si estendesse al ragionamento scritto che per avventura si fa pro e contro. Per questo appunto col mio emendamento propongo che si tenga conto di ciò nella motivazione del verbale, ed è appunto ciò che la Commissione vuole che sia tenuto in conto: cioè che invece di farsi solo un giudizio subbiettivo, particolare, direi personale, siano ritenute invece le ragioni del mugnaio e dell'amministrazione nel processo verbale, nella decisione, nel parere qualunque che sarà dato.

Questo mio desiderio nasce dal ricordare che in tutte le sentenze vi è sempre la motivazione, ed è tanto ciò vero, che la mancanza di motivazione è motivo di annullamento per adire la Corte di cassazione.

**COMMISSARIO REGIO.** Io non capisco davvero il valore pratico di codesta aggiunta dell'onorevole Marolda-Petilli. Il procedimento che intende d'introdurre questo progetto di legge è che il perito il quale deve determinare la quota, conosca i mulini; che non si faccia, come ora, una visita a giorno fisso.

Il concetto è di fare, come ho detto dianzi, analogamente a quello che si fa dall'amministrazione, che cioè il perito conosca il territorio in cui agisce, conosca le condizioni di fatto da cui egli deve dedurre il valore aritmetico della quota.

Io non so se colla sua aggiunta l'onorevole Marolda-Petilli intenda si debba seguire l'attuale procedimento, ed intimare a giorno fisso una visita per mezzo d'uscieri.

Siccome vedo che l'onorevole Marolda-Petilli mi fa segni di negazione, allora non capisco davvero qual risultato pratico abbia questa sua aggiunta dei *considerandi del processo verbale.*

**MAROLDA-PETILLI.** I *considerandi*, significano le ragioni scritte del processo verbale, la motivazione, come avviene nelle sentenze dei tribunali, nelle quali si tien conto delle ragioni delle parti sia per accoglierle che per rigettarle.

Ma allorchè mi si accorderà la parola, che ho chiesta, mi spiegherò meglio.

**COMMISSARIO REGIO.** Quanto alla modificazione proposta testè dalla Commissione, io l'accetto, perchè credo che meglio stabilisca i fatti e le istruzioni che debbono seguire i periti.

**MAROLDA-PETILLI.** La ragione per la quale mi sono spinto a proporre questo emendamento non è stata quella di fuorviare l'andamento che si è voluto dare alla legge, nè di allungare la procedura che si intende seguire nell'esperimento, invece io ho da principio dichiarato che intendeva nè più nè meno di volere stare nell'ordine d'idee della stessa Commissione, ed intendeva con questo emendamento di apportarvi null'altro che un chiarimento.

Che cosa dicono la Commissione e l'onorevole commissario regio?

Dicono che bisogna sentire l'amministrazione ed il mugnaio, e poi soggiungono che bisogna tener conto di ciò che esprimono, rappresentano, asseriscono e concludono.

Se ciò è vero, che cosa io aggiungo col mio emendamento?

Io dico che di questo fatto di aver sentita l'amministrazione ed il mugnaio nelle loro ragioni esposte (perchè non intendo far solo la causa del mugnaio), di queste si tenga conto nel processo verbale, ed ora mi piace di aggiungere che di questo processo deve necessariamente darsi copia alle parti per potersene valere sia pel ricorso al prefetto, sia per adire ai tribunali nei casi stabiliti dalla presente legge.

A me sembra che la proposta da me fatta, cioè che si debba tener conto nel processo verbale delle ragioni esposte dalle parti e dall'amministrazione sia necessaria, acciò il prefetto o il tribunale che dovrà giudicare sappia se il perito ha preso o no in considerazione le ragioni che sono state addotte, perchè ne faccia il conto che crede.

Ond'è che io insisto nel mio emendamento.

**COMMISSARIO REGIO.** Ora ho capito un poco meglio che cosa intende l'onorevole Marolda-Petilli, ma mi pare che s'inganni. La perizia non si fa per processo verbale; si chiama perizia quella che determina la quota: non s'intima il processo verbale, ma s'intima la perizia.

Cotesto elaborato, che si chiama perizia e non processo verbale, è quello che deve dare i criteri della quota e quindi le ragioni tanto dell'amministrazione come del mugnaio. Il perito, ossia l'ingegnere, deve dire di avere determinata la quota attraverso un processo di calcoli i quali conducono a quella quota e ogni dato deve partire da una *ipotesi di fatto*.

Non so quindi cosa c'entri il processo verbale, io credo che non c'entri affatto.

**PRESIDENTE.** Trasmetta la sua proposta, onorevole Marolda.

**MAROLDA-PETILLI.** Farò riflettere all'onorevole commissario regio che la perizia deve sempre essere preceduta, come è naturale, dal processo verbale; la perizia non è che il riassunto, non è che la conseguenza del processo verbale stesso o ragionamento precedente, come si voglia chiamare.

Se però si fa questione di vocabolo, io non la fo; quindi, invece di dire: « nei *considerandi* o motivazioni del processo verbale, » si può dire « nelle motivazioni della perizia, » purchè se ne faccia motto e che si sappia che colui che dà il suo parere ha preso in considerazione ciò che è stato esposto dalle parti e ciò che è stato esposto dall'amministrazione, io aderisco e cedo ad ogni altra modificazione al mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Il deputato Marolda-Petilli propone che nell'articolo 8, dopo le parole: « le quote devono essere stabilite in base a questi tre elementi,

tenendo conto, » si aggiunga: « nella motivazione delle perizie. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**MARAZIO, relatore.** Io non ho che a dire una parola.

Mi pare che il desiderio dell'onorevole Marolda-Petilli sia appagato dal testo della Commissione.

Quando è detto che l'ingegnere deve udire prima di tutto l'amministrazione ed il mugnaio, e deve tener conto di tutti i dati i quali possono condurlo a formulare un determinato giudizio, mi pare che sia soddisfatto ampiamente il desiderio dell'onorevole Marolda-Petilli.

Quindi lo pregherei di ritirare il suo emendamento, il quale non fa che ridire una cosa già detta, e contentarsi delle spiegazioni che ho avuto l'onore di dargli.

**LOVITO.** Non è veramente molto facile in certi momenti della Camera il fare comprendere anche le questioni più semplici.

Ora io mi permetterò di richiamare l'attenzione speciale della Camera e dell'onorevole relatore su quello che dispone poi l'articolo 11.

È detto nell'articolo 8 che le quote debbono essere stabilite dal perito in base a quei tre elementi che sono indicati dai tre capoversi dello stesso articolo 8, tenendo conto delle osservazioni del mugnaio, di quelle dell'amministrazione e dei dati di fatto, ecc.

Ma io domando al relatore se si sia tenuto o no conto di questi dati di fatto e di queste osservazioni del mugnaio e dell'amministrazione; da che cosa risulta?...

**MARAZIO, relatore.** Dalla perizia.

**LOVITO.** Dalla perizia? Ma è questo quello che vuole inserire l'onorevole Marolda-Petilli in questo comma dell'articolo 8. Egli vuole che si tenga conto di questi tre elementi: delle osservazioni del mugnaio, di quelle dell'amministrazione e dei dati di fatto; ma che tutto ciò risulti da un documento. Se questo non avvenisse, se questo conto non si tenesse, sarebbe una violazione di legge, e allora l'articolo 11 della proposta della Commissione non potrebbe avere applicazione, poichè in quell'articolo è detto:

« La decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione delle quote, salva l'azione giudiziaria innanzi ai tribunali per nullità o violazione di legge. »

Or dunque, se non risulta da un documento qualunque che si sia tenuto conto di questi tre elementi, di cui parla l'articolo 8, e poi delle osservazioni del mugnaio, di quelle dell'amministrazione e

dei dati di fatto, allora è naturale che manca al mugnaio la base su cui appoggiare il suo ricorso per nullità o violazione di legge.

Questo è tutto il dubbio a cui credo voglia rispondere l'emendamento dell'onorevole Marolda-Petilli, e queste sono le ragioni per le quali io pregherei la Commissione di volerlo accettare.

**MARAZIO, relatore.** La Commissione non può che ripetere quanto ha già detto or ora.

Nell'articolo 8 è stabilito che cosa deve fare il perito, la conclusione della perizia, la determinazione della quota; ma prima il perito deve udire l'amministrazione ed il mugnaio e deve tener conto di tutti i dati di fatto.

**LOVITO.** Ma da qual documento risulta?

**MARAZIO, relatore.** La perizia deve essere motivata; è evidente. Il perito deve dire le ragioni per le quali egli è condotto a quel dato giudizio, alla determinazione di una quota piuttosto che di un'altra. La motivazione è implicita; non vedo come si possa fare diversamente. Non può già il perito dire puramente e semplicemente che il palmento *A*, il palmento *B*, il palmento *C* debbono essere tassati colla quota di 2, di 4, di 6 centesimi ogni centinaio di giri; ma deve dire le ragioni per le quali egli viene a queste conclusioni; egli deve quindi partire da dati, accertare le condizioni tecniche di questi mulini, deve stabilire la potenza, la qualità degli apparecchi, il sistema di macinatura, e colla scorta di questi dati egli deve venire alle sue conclusioni. Deve di più sentire il mugnaio, deve sentire l'amministrazione, e la sua conclusione definitiva è la tassazione del palmento in una data misura.

Io spero che questi schiarimenti bastino per persuadere l'onorevole Marolda-Petilli come non sia necessario di aggiungere una parola di più, quando il senso dell'articolo è chiarissimo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Marolda, insiste nella sua proposta?

**MAROLDA-PETILLI.** Se le parole dell'onorevole relatore mi avessero persuaso, non insisterei, ma col suo ragionamento egli non ha fatto che avvalorare l'utilità dell'emendamento da me proposto; quindi non comprendo perchè non potrebbe essere dalla Camera adottato, e non lo ritiro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole commissario regio accetta o respinge la proposta dell'onorevole Marolda-Petilli?

**COMMISSARIO REGIO.** La respingo.

**PRESIDENTE.** Deciderà la Camera.

L'onorevole Marolda-Petilli vorrebbe che dopo le parole: « le quote debbono essere stabilite dal

perito in base a questi tre elementi, » si aggiungesse: « nella motivazione della perizia. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Ora pongo ai voti l'articolo 8 modificato dalla Commissione nell'ultimo comma nei seguenti termini:

« Le quote debbono essere stabilite dal perito in base a questi tre elementi, udita l'amministrazione ed il mugnaio, e tenendo conto dei dati di fatto rilevati dagli ingegneri del macinato nelle loro visite e consegnati nel relativo registro di ufficio. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 9. Le quote determinate dal perito sono rese esecutive con decreto del prefetto, e diventano definitive quando non vengono impugnate dalle parti entro 15 giorni dall'intimazione con ricorso al Comitato, che pronuncia in appello. »

L'onorevole Marolda-Petilli è iscritto su questo articolo.

**MAROLDA-PETILLI.** Prego l'onorevole presidente di riservarmi la parola sull'articolo seguente.

**PRESIDENTE.** Pongo di voti l'articolo 9.

(È approvato.)

« Art. 10. Il ricorso in appello si presenta al prefetto, che lo trasmette al presidente del Comitato. »

« Il ricorso non verrà ammesso se non vi sono indicati i punti della perizia che si impugnano e i motivi dell'opposizione. »

« Per la legittimità della decisione del Comitato debbono intervenire non meno di tre nè più di cinque de' suoi membri. »

« Il Comitato pronuncia a maggioranza dei presenti sopra i soli punti contestati. »

« La finanza e il mugnaio possono farsi rappresentare innanzi al Comitato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marolda-Petilli

**MAROLDA-PETILLI.** Ho chiesto di parlare perchè sia dileguato un dubbio, che mi è surto in mente.

Evidentemente, per effetto di questo articolo e per effetto dell'articolo seguente, sarà una necessità pei mugnai di provvedersi di copie sia delle perizie, sia dei processi verbali che si fanno dai Comitati.

Non vedendo al suo posto l'onorevole commissario regio, domando alla Commissione quali saranno le norme da seguirsi dagli interessati per ottenere le copie delle quali avranno bisogno.

**MARAZIO, relatore.** È materia di regolamento.

**MAROLDA-PETILLI.** Comprendo che è materia di regolamento, ma non ho molta fede nei regolamenti, e quante volte la parola della Camera può intervenire onde sieno evitati gli abusi e gli eccessi che nei regolamenti si possono commettere, credo essere utile che una parola si pronunzi, non però in modo da creare un obbligo stretto all'amministrazione, ma in modo da metterla sugli avvisi di non cadere, anche senza volerlo, in qualche inconveniente. Vorrei adunque che si dicesse se le copie debbono essere rilasciate in carta libera, se debbono avere la firma del presidente, interloquendo su qualche norma che sarebbe necessario se non di esaminare, almeno di accennare.

Io non fo pel momento nessuna proposta, ma se la Commissione e l'onorevole commissario regio fossero in grado di accettare una breve aggiunta a questo articolo, essa potrebbe essere in questi termini :

« Le copie devono essere rilasciate in carta libera, autenticate dalla firma del presidente del Comitato, e servire pel solo uso indicato in questa legge. »

**PRESIDENTE.** Trasmetta la sua proposta.

**MAROLDA-PETILLI.** Io ho detto che si poteva tradurre in proposta la mia aggiunta; ancora non l'ho scritta, ed aspettava di sentire se la mia idea era accettata.

**COMMISSARIO REGIO.** Attualmente è il presidente del tribunale che fa intimare la perizia per atto di usciere, ed io non vedrei nessuna ragione perchè si dovessero autorizzare ora le perizie in carta libera, mentre ora, essendo intimare dal tribunale, debbono sempre farsi in carta bollata.

**MAROLDA-PETILLI.** Sta bene, questo è nel caso in cui la perizia venga intimata; ma vi possono essere casi in cui la perizia non fosse intimata, e dovrebbe ciò nonostante seguire la via dei tribunali, e fosse perciò necessario al mugnaio di avere copia della decisione della Commissione e della perizia. Ed io domando, in questo caso, che cosa intende fare il Governo; vorrebbe forse aggravare la mano sul contribuente e obbligarlo a pagare la copia in carta da bollo con autentiche di notaio ed altri adempimenti, per rendere sempre più, come si è reso già in Italia, la giustizia il patrimonio del ricco?

**COMMISSARIO REGIO.** Se vuole far proposta di modificare la legge del bollo ed i procedimenti giudiziari, ciò non ha nulla che fare con questa legge e io non ci ho nulla a vedere; ma se si tratta solo di perizie, io non saprei vedere le ragioni di cotesta aggiunta per il motivo soltanto che con questo articolo, invece che le perizie sieno fatte intimare dal presidente del tribunale, lo saranno dal pre-

fetto, e non vedrei perchè le copie di perizia dovessero essere fatte diversamente che in carta da bollo, come per tutte le altre. Perchè sia autentico il giudizio, sia del perito che del Comitato, bisogna che la perizia venga intimata in forma usuale e regolare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Marolda, se ha una proposta, la faccia subito; la Camera non ha tempo a perdere.

**MAROLDA-PETILLI.** Io farei riflettere all'onorevole commissario regio, che qui si tratta di un giudizio meramente amministrativo; e conseguentemente, siccome in tutti gli altri giudizi amministrativi non è richiesto l'uso della carta bollata, ed invece è fatta facoltà in molti casi di adoperare le copie od i documenti in carta libera, così io propongo che le copie le quali potessero per avventura occorrere al mugnaio (ed ammetto anche che non sempre si dia il caso di averne bisogno, ma pure talora occorrono), si possano fare in carta libera.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Marolda-Petilli propone la seguente aggiunta: « Le parti interessate avranno diritto di ottenere copie dei processi verbali del perito e del Comitato, in carta libera, autenticate dal suo presidente, per farne l'uso di cui è parola nella presente legge. »

**MARAZIO, relatore.** La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Marolda-Petilli. Raramente si verificherà il caso in cui un mugnaio abbia bisogno d'una copia della perizia oltre a quella che l'amministrazione ha l'obbligo d'intimargli.

Ora, verificandosi questo caso straordinario, pare che il mugnaio debba benissimo pagare la carta bollata di questa seconda copia. Pare a me che, in questo caso, non ci sia proprio aggravio al cittadino, se la copia ch'egli desidera oltre a quella che già gli fu comunicata, gli viene fatta in carta bollata.

Ecco perchè la Commissione non può accettare questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Marolda-Petilli.

(Non è approvato.)

Metto a partito l'articolo 10.

(È approvato.)

Prego l'onorevole Mantellini a dirmi se la nuova formula che egli mi ha trasmesso verrebbe in sostituzione del primo o del secondo comma dell'articolo 11.

**MANTELLINI, relatore generale.** Del primo comma. Se ne fanno due del primo comma.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione propone in sostituzione del primo comma questa redazione.

Prego l'onorevole Bortolucci di ascoltare, perchè mi pare che questo riguardi la sua proposta.

« Art. 11. La decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione delle quote.

« Tanto contro la decisione del Comitato, quanto contro i provvedimenti del prefetto, rimane riservata l'azione giudiziaria per nullità o violazione di legge, da sperimentarsi innanzi ai tribunali nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile per le sentenze degli arbitri. »

Onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

**BORTOLUCCI.** Desidererei sentire dall'onorevole relatore se, stando agl'intendimenti della Commissione, contro la decisione del tribunale sia aperto il ricorso in Appello, e, dove occorra, anche in Cassazione. In caso affermativo, a me sembra che si farebbe uno sperpero di atti, di tempo e di spesa, il più delle volte non giustificato dall'entità della questione.

Vorrei anche un altro schiarimento, e sarebbe questo. Sotto la dizione « per nullità o violazione di legge, » comprende la Commissione anche il caso che venisse impugnato il provvedimento prefettizio, perchè fosse stato male apprezzato il fatto dedotto nel ricorso? Per esempio, quando il prefetto avesse detto: voi esercente non avete fatto in tempo debito il vostro ricorso; voi non avete data una cauzione sufficiente; voi non avete fatta in debita forma la dichiarazione della quota che intendete di pagare durante il procedimento pel giudizio peritico, e perciò non ammetto il vostro ricorso, crede l'onorevole Commissione che il suo temperamento si estenda anche a consimili questioni, che, più che la forma e il diritto, toccano il fatto? Se no, a che si riduce mai il rimedio che si accorda al mugnaio?

Dalla cortesia dell'onorevole Commissione attendendo una risposta che acquieti l'animo mio e scioglia questi miei dubbi, e, secondo la risposta medesima, mi deciderò se debba o no ritirare la mia proposta, la quale è intesa a tutelare i diritti legittimi dell'esercente, senza compromettere in alcun modo l'interesse della pubblica amministrazione.

**MANTUANI, relatore generale.** L'onorevole Bortolucci mi domanda anzitutto se il ricorso all'autorità giudiziaria s'intende che si debba presentare alla prima istanza, salvo appello alla Corte d'appello e salvo il ricorso in Cassazione. Rispondo nettamente di sì. Non c'è dubbio nessuno, imperocchè questo ricorso è fatto per nullità e violazione di legge. E dove c'è nullità, dove c'è violazione di legge, si richiede un giudizio che percorra tutti gli stadi ordinari e straordinari della giurisdizione.

Mi domanda in secondo luogo: laddove dite che è salva l'azione giudiziaria innanzi ai tribunali per nullità o violazione di legge, intendete investire il caso nel quale il prefetto abbia dichiarato che il ricorso gli è venuto fuori del termine, mentre gli è venuto dentro il termine? Credete che si debba il ricorso anche estendere all'altro caso nel quale il prefetto abbia dichiarata insufficiente una cauzione che il mugnaio sostenga, alla sua volta, sufficiente? Credete che si debba il ricorso estendere anche al caso in cui si faccia questione di altri motivi di inammissibilità del ricorso?

Io rispondo all'onorevole Bortolucci che egli, esimio giureconsulto, conosce meglio di me quali siano le quistioni che si attengono alla forma, e quali quelle che si attengono al merito.

Le quistioni attinenti al rito sono tutte quistioni giuridiche, e conseguentemente debbono considerarsi come tali e quindi percorrere tutti gli stadi ordinari e straordinari della giurisdizione.

Quanto alle quistioni di sostanza o di merito, se è dal prefetto violato qualche principio, qualche criterio giuridico, allora vi ha pure la violazione di legge, e conseguentemente siamo nel caso investito letteralmente dall'articolo 11.

Ma se è una quistione di fatto, se è una quistione d'apprezzamento, se, per esempio, la quistione cada sopra una certa determinata cauzione, nella quale il prefetto non abbia già detto: che nel caso la cauzione che si doveva prestare era di 10 invece di 5, e se la legge e i regolamenti prescrivevano la cauzione solamente di lire 5, ecco che si è ancora nella violazione di legge; ecco che siamo in materia di nullità.

Ma se, ammesso e concordato che la cauzione dovesse essere in una determinata misura, puta di 10, ed applicando questo criterio al caso concreto, il prefetto non giudica la cauzione che il mugnaio ha prestata sufficiente, io non saprei vedere come potesse quest'apprezzamento rientrare nei giudizi di nullità e violazione di legge. Sarebbe un giudizio di fatto, ed i giudizi di apprezzamento di fatto sfuggono a quei rimedi che sono unicamente riservati per prevenire la nullità e la violazione di legge.

**ERCOLE.** Può ammettere il giudizio di rinvocazione per gli errori di fatto avanti la stessa autorità amministrativa.

**CAMBRINI.** Per verità le ultime parole del presidente della Commissione mi fanno cadere in un gravissimo dubbio sul quale richiamo l'attenzione dell'onorevole guardasigilli soprattutto.

Si guardi al secondo comma dell'articolo 11: vi è una forma di giudizi in Cassazione, perchè si parla



di nullità e di rinvio. Nel primo comma si parlava dell'azione giudiziaria innanzi ai tribunali per nullità e violazione di legge.

Domanderei: bisognerà percorrere tutti i gradi di giurisdizione di questi tribunali per giungere ad un rinvio? A me pare che ciò non sia secondo l'organizzazione dei nostri tribunali che non hanno tre gradi di Cassazione per giungere soltanto ad un rinvio ad un Comitato amministrativo. I primi gradi dovrebbero in tal caso giudicare in merito. Se invece si tratta di una formola generale, di un modo di dire di quel secondo comma, nel far salva l'azione innanzi ai tribunali, si dica allora quale dei tribunali dovrà pronunciare. Sarà il tribunale civile, sarà la Corte d'appello, o sarà la Cassazione?

Io prego l'onorevole guardasigilli di badare a tutto questo, perchè è un sistema che va ad incontrarsi nel sistema giudiziario, e produrrà confusione.

**VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia.** Poichè è piaciuto all'onorevole Camerini di rivolgersi direttamente al ministro di giustizia, io mi faccio un dovere di dargli quelle spiegazioni che potrò migliori sopra la difficoltà da lui mossa.

Mi è parso che egli si sia fermato, non sull'ultimo capoverso dell'articolo, ma sopra il secondo, su quello che tratta del rinvio.

**CAMERINI.** Sì, sul secondo.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Nel secondo capoverso si dispone che, quando abbia dichiarata la nullità della decisione del Comitato, l'autorità giudiziaria rinvia il giudizio al Comitato di una delle provincie finitime.

Per ben comprendere questa disposizione, bisogna formarsi un'idea esatta dello speciale procedimento giudiziario che viene introdotto da quest'articolo. La disposizione fa una separazione dei due elementi, dell'elemento di fatto da quello di diritto. L'elemento di fatto è lasciato interamente ad un giudizio di carattere amministrativo, quello del perito della zona, reso esecutorio dal prefetto e poi dal Comitato dei periti, secondo che è prescritto dagli articoli che precedono. Quanto all'elemento di diritto, la legge riconosce la convenienza di fare intervenire l'autorità giudiziaria, e a quest'uopo stabilisce, che, ogni volta che sia occorsa violazione di legge o nullità, allora sia aperta la via a ricorrere all'autorità giudiziaria. Ma quando l'autorità giudiziaria avrà risolto la questione giuridica, dichiarando la nullità o la violazione di legge, che cosa dovrà fare? Riterrà essa l'affare, e passerà a giudicare in merito? No, perchè invaderebbe allora la competenza del fatto che la legge riserva,

come dissi, all'autorità amministrativa, od almeno ad un perito o ad un Comitato che hanno carattere amministrativo.

Or bene, risolta nel senso della nullità della decisione del Comitato la questione di diritto, la quale, come bene osservava l'onorevole presidente della Commissione, percorrerà tutti i gradi ordinari di giurisdizione, ma sempre sul terreno del diritto, risolta la questione di diritto, bisogna rinviare la questione, per l'ulteriore giudizio sul fatto, all'autorità amministrativa che da questa legge ne sarebbe investita. Ma il rinvio si farà a quel Comitato stesso che preferì la decisione dichiarata nulla? La Commissione, secondo la proposta, che credo accettata anche dal Governo, ritiene come in qualche modo sospetto quel Comitato che ha già giudicato una volta e che è caduto in errore di nullità, od in errore di violazione di legge.

Per questo motivo, vi propone che l'affare sia rinviato ad un altro Comitato di una provincia finitima.

Parmi adunque, o signori, che il concetto del secondo capoverso di questo articolo sia molto chiaro: in esso si distinguono i due elementi, quello di fatto e quello di diritto; si ritiene che il giudizio di fatto rimane sempre riservato all'autorità amministrativa, e il solo giudizio di diritto è rimesso all'autorità giudiziaria davanti alla quale l'affare percorrerà tutti i gradi ordinari e ritornerà poi, nel caso di annullamento della decisione, per l'accennata distinzione delle competenze, a quell'autorità d'onde è partito per essere nuovamente deciso nel fatto.

Parmi dunque che il dubbio mosso dall'onorevole Camerini rimanga così spiegato e rimosso.

**CAMERINI.** L'onorevole guardasigilli con molta lucidezza mi ha spiegato il sistema ed un procedimento che materialmente cammina. Capisco che si può percorrere tre gradi di giurisdizione e riuscire, sia per una questione di fatto come per una semplice questione di diritto, per giungere ad una soluzione qualunque; ma confesso francamente che nel sistema di economia di questa legge, in cui pare si voglia andar speditamente, non mi era mai caduto in mente che si sperimentassero tre gradi di giurisdizione, come pure non capisco molto bene che un giudizio di mero diritto, un giudizio di Cassazione vada per tre gradi.

Capirei invece che ve ne fosse un solo, trattandosi di un sistema eccezionale.

Ho inteso perfettamente l'ordine di procedimento e per questa parte sono tranquillo. Capisco quello che si dovrà fare, verificandosi il caso di simili giudizi; ma confesso che non approvo questo sistema.

Sono chiarito, non mi imbarazzerei più, ma è una via che mi sembra lunga, scabrosa, per lo meno non familiare alle tradizioni, ai costumi giuridici.

MICHELINI. Se la Camera si fosse sempre attenuta ai veri principii della scienza legislativa i quali vogliono che l'interpretazione delle leggi non ispetti a chi le fa o concorre a farle, come presso di noi è il Governo; se la Camera avesse lasciato la facoltà d'interpretare le leggi e di applicarle ai casi che occorrono a quel potere, cui solo deve appartenere, cioè alla magistratura, noi non ci troveremmo attualmente negli imbarazzi in cui siamo.

Cotale divisione, che è guarentigia di libertà, è rispettata in Inghilterra e negli Stati Uniti americani, dove, fatta una legge, nessuno più se ne immischia; ognuno le dà l'interpretazione che gli piace, salvo ad essere richiamato alla retta interpretazione dalla magistratura. Così fa la razza anglo-sassone, la quale vuole e sa essere libera.

Così fa anche in parte la razza germanica, benchè, quando era retta despoticamente, le cose politiche spettassero ai tribunali speciali. Era una necessità di quei cattivi Governi.

Ma così non fanno i Francesi, i quali vogliono bensì, ma non sanno essere liberi: *neque servitutem, neque libertatem pati possunt*.

In Francia i prefetti, tutti gli agenti dell'amministrazione, si immischiano continuamente nell'interpretazione di quelle leggi che il Governo stesso, da cui dipendono, è concorso a fare come potere esecutivo. Ma l'interpretazione è cosa vaga ed indeterminata, di modo che è facile il passare da essa alla estensione od all'abrogazione della legge stessa. Da questo nasce la moltitudine delle circolari, dei provvedimenti che ogni autorità amministrativa si arroga il diritto di promulgare, e cui i Francesi obbediscono colla docilità dell'agnello.

Noi Italiani siamo disgraziatamente più proclivi ad imitare i Francesi che gli Inglesi.

Abbiamo abolito i tribunali del contenzioso amministrativo, ma questa abolizione è lettera morta; le cose amministrative dovrebbero essere giudicate dai tribunali ordinari come le altre, perchè anche in esse si tratta del tuo e del mio. Ma ad ogni tratto si creano tribunali speciali per esse, come facciamo per le leggi d'imposta.

Conseguenza di queste osservazioni sarebbe doversi riformare per intiero la legge che stiamo laboriosamente discutendo, e parecchie altre ancora, sostituendo la competenza della magistratura alla amministrativa.

Ma io non ho questa ambizione. Conosco che non sono da tanto dall'indurre la Camera ad abbandona-

nare una via che credo funesta, pericolosa alla libertà. Forse le mie parole saranno seme che fruttificherà col tempo. Che fruttifichi sin d'ora non ho alcuna speranza; quindi mi astengo da ogni proposta.

Senza uscire adunque dalla questione di cui si tratta, io approvo le osservazioni che sono state fatte dal presidente della Commissione circa l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione stessa. Se a tale emendamento si deve dare l'interpretazione che egli gli dà, io sono soddisfatto, perchè mi pare essere quella che è da desiderare.

Ma le parole dell'onorevole presidente della Giunta non hanno forza di legge; egli non può obbligare i magistrati a dare all'emendamento l'interpretazione che egli stesso gli dà. I magistrati non badano che al testo, alle parole della legge.

Ora, siccome questo emendamento non è stato stampato, benchè sia importante, siccome io e parecchi miei colleghi non abbiamo potuto formarcene un esatto concetto in seguito alla lettura che ce ne diede il signor presidente, così io, a nome di essi e forse interpretando le intenzioni della Camera intiera, prego il nostro presidente di darne di nuovo lettura, per vedere se i termini dell'emendamento bastino per raggiungere gl'intendimenti dell'onorevole Mantellini, che sono pure i miei.

PRESIDENTE. Onorevole Michelini, ne ho già dato lettura.

La Commissione propone di sostituire al primo comma quest'altra redazione:

« La decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione delle quote.

« Tanto contro la decisione del Comitato, quanto contro i provvedimenti del prefetto, rimane riservata l'azione giudiziaria per nullità o violazione di legge, da sperimentarsi innanzi ai tribunali, nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile per le sentenze degli arbitri. »

MICHELINI. Ora, conchiudendo, dico che, stante i termini generali con cui è compilata quest'aggiunta, mi sembra che si raggiungeranno i fini che da me e da altri si desiderano. Perciò io gli darò il mio voto, la qual cosa non significa che io sia per darlo a tutta la legge.

SULIS. Rimane ormai stabilito che l'opera che è commessa a questi Consigli sia estrinseca in un atto amministrativo; la Commissione ed il Ministero per altro mi pare che si siano preoccupati della possibilità che nel momento in cui si compie quest'atto amministrativo, si possa fare non solo nullità, ma anche *violazione di legge*.

Ritenuta la possibilità del duplice fatto, nel dub-

bio che veramente accada, bisogna provvedere a ciascuno dei temuti danni.

Il secondo alinea di quest'articolo provvede al caso di *nullità*, e vi provvede con ordinare che, avverandosi il caso della *nullità*, la potestà giudiziaria debba rinviare il giudizio al Comitato di una delle provincie finitime; ma questo secondo alinea non provvede al caso della *violazione della legge*; io quindi credo che si debba riempirvi la lacuna e quindi provvedere anche al caso della violazione della legge.

Quando all'aprirsi della tornata d'oggi, l'onorevole mio amico Landuzzi prese con coscienziosi argomenti a parlare sull'importanza di questi Comitati, avvertiva benissimo che, se si volesse pretendere che questi Comitati avessero qualche funzione e potestà dell'ordine giudiziario, andavano a rompere dinanzi all'articolo 71 dello Statuto che proibisce tribunali e Commissioni straordinarie a conferma del precetto costituzionale dall'articolo stesso enunciato, che cioè i cittadini non possono essere *distolti dai loro giudici naturali*.

A conferma del suo concetto, l'onorevole Landuzzi venne a pronunciare una parola, la quale ecitò le osservazioni dell'onorevole relatore e la parola fu questa.

Egli diceva: badate che se i membri dei Comitati degli'ingegneri si arrogassero funzioni giudiziarie e non solamente amministrative, voi allora fate di essi altrettanti giudici *sopranaturali*. L'onorevole relatore Mantellini, *irridendo* quasi a questa frase, diceva che erano giudici naturalissimi. Però andiamo poco più da presso al riscontro della questione attuale e dell'articolo 71 dello Statuto; io mi contento per ora di osservare che la caduta e l'impassibilità di tribunali o Commissioni straordinarie è radicale mutazione di tutto il sistema giudiziario dei regni assoluti e dei regni costituzionali: che nei costituzionali qualunque formazione giudiziaria al di fuori dell'ordine giudiziario è negazione di libertà civile. La vera autorità giudiziaria, per quanto riguarda alle azioni civili o penali da promuoversi a tutela o contro i singoli cittadini, è ordinata dall'articolo 71 dello Statuto, il quale, adoperando la frase dei giudici naturali, ripete la celebre frase primieramente adoperata in Europa dall'Assemblea costituente francese del 1789.

Ora, col dubbio emerso dall'onorevole Landuzzi, che cioè se questo Comitato si travolgesse da ufficio amministrativo in ufficio giudiziario, grave danno verrebbe, si volle appunto esprimere che i membri dei Comitati, postochè assumessero funzioni giudi-

ziarie, non più naturali giudici fossero, sebbene fuor di natura erano e sopranaturali apparissero. Bisogna quindi bene sincerare le ultime conseguenze dell'articolo 71 dello Statuto, il quale dichiarando che nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale, vuol dire che nessun cittadino può essere fuorviato dalla giurisdizione a cui ha diritto, in forza delle disposizioni statutarie.

Fatte queste poche osservazioni, veniamo di nuovo al secondo alinea di questo articolo 11.

Ripeto, il secondo alinea dell'articolo è benissimo redatto inquanto ai modi che suggerisce, perchè l'autorità giudiziaria vegga se nelle decisioni del Comitato vi è *nullità*, ma tace affatto dell'altro caso in cui in occasione di queste opere amministrative, il Comitato abbia *commesso* una vera violazione di legge. E badate, o signori, che le violazioni di legge possono essere non solamente di violazione della legge attuale, ma pur anco di altre leggi conculcate e violate in occasione della missione confidata con questa legge ai Comitati, e da essi o per errore, o per malizia conculcate e violate. Qui dunque è a porsi l'attenzione della Camera, ed è qui la lacuna dell'alinea secondo dell'articolo undecimo.

Pertanto, io credo che si debba chiarire bene questo speciale concetto, e quindi proporrei che l'alinea secondo dell'articolo undecimo fosse così formulato:

« Quando si dichiara la nullità della decisione o di essersi violata la legge, l'autorità giudiziaria, secondo i casi, rinvia il giudizio al Comitato delle provincie finitime o statuisce senza rinvio sul merito della causa. »

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Sulis e l'onorevole Camerini di trasmettere le loro proposte.

L'onorevole commissario regio respinge o accetta queste diverse modificazioni?

**MANTELLINI, relatore generale.** La Commissione...

**CAPONE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Permetta...

**CAPONE.** Me la darà quando crederà.

**PRESIDENTE.** Non mi rivolgeva a lei, ma all'onorevole Mantellini.

Sarebbe bene che l'onorevole commissario regio volesse dichiarare quale emendamento intende accettare e quale respingere, perchè è conveniente che la Camera lo sappia.

**COMMISSARIO REGIO.** Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Sulis, il quale verrebbe a capovolgere tutta la legge e fare che l'autorità giudiziaria abbia da determinare la quota.

Quindi, se l'onorevole Sulis intende che ciò che è

unicamente estimazione delle quote debba essere di competenza dell'autorità giudiziaria, io respingo assolutamente il suo emendamento.

L'onorevole Camerini invece vuole determinare che il tribunale competente per i giudizi sia la Corte di appello.

Così almeno mi pare.

**PRESIDENTE.** Darò nuovamente lettura della proposta dell'onorevole Camerini :

« Il decreto del prefetto o la decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione della quota, salva solo l'azione giudiziaria innanzi alla Corte di appello per nullità o violazione di legge, senza ulteriore ricorso. »

Onorevole Camerini, questo suo emendamento è in sostituzione del primo comma dell'articolo ?

**CAMERINI.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** Sicchè ella contrappone questa sua proposta a quella della Commissione.

**CAMERINI.** Precisamente.

**COMMISSARIO REGIO.** L'onorevole Camerini intende di determinare che i giudizi di forma, i giudizi di nullità e violazione di legge debbano avere un solo grado e che il tribunale competente sia la Corte di appello.

Essendo la questione puramente giuridica, io debbo rimettermene al parere dell'onorevole guardasigilli, ed ove egli creda la proposta accettabile, per parte mia dichiaro che non mi vi oppongo.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Come nell'interesse finanziario non sorge difficoltà, così credo che il comma proposto dall'onorevole Camerini sia accettabile anche dal lato giudiziario, imperocchè egli è evidente che esso abbrevia di molto la via delle contestazioni, e il far percorrere, secondo la proposta della Commissione, tutti i gradi di giurisdizione cioè, prima istanza, appello e cassazione alla questione di diritto, in una materia in cui si vuole camminare per le leste, mi pare che sia contrario allo scopo del progetto.

Parmi eziandio che molto facilmente si possa giustificare la proposta, anche sul terreno dei principii della procedura civile, in quanto che esistendo già un giudizio del Comitato, che si può considerare di primo grado, puossi benissimo passare immediatamente alla Corte d'appello. Si tralasci dunque di andare al tribunale di prima istanza, perchè il primo grado già fu esaurito col giudizio del Comitato, e si porti subito la questione di nullità o di violazione di legge davanti alla Corte d'appello, e qui si finisca la contestazione. In questo modo credo che si possano definire con soddisfazione dall'autorità giudi-

ziaria le questioni di diritto che in questa materia possono insorgere.

Quindi, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, io non esiterei a dare la mia adesione alla proposta dell'onorevole Camerini, che alla maggiore sollecitudine ed economia accoppia bastevole guarentigia giuridica.

**PRESIDENTE.** Procediamo per ordine.

Al primo comma di quest'articolo la Commissione ha proposto una nuova formola; ora l'onorevole Camerini propone una formola diversa da quella della Commissione, formola che è accettata dal Ministero. La Commissione dirà se accetta questa nuova redazione proposta dall'onorevole Camerini o mantiene la sua.

**CAPONE.** Io non ho nulla da aggiungere a quello che fu esposto dall'onorevole guardasigilli; se non che è bene chiarire una questione importantissima su questo punto.

La Corte d'appello farà da Cassazione puramente e semplicemente, o dalla Corte d'appello si potrà poi di nuovo ricorrere in Cassazione contro il pronunciato o meglio contro l'annullamento, per esempio, pronunciato dalla Corte d'appello stessa? Secondo me, bisognerebbe farla finita. Una volta annullato il deliberato del Comitato speciale ovvero rigettato il ricorso, sembra ragionevole il fermarsi. Invero, se si deve passare al secondo ed al terzo grado di giurisdizione ordinaria per ricominciare da capo a discutere dell'annullamento dell'operato dal Comitato, ove la Cassazione avesse a rinviare, s'intende che andrebbe all'infinito.

Nell'interesse delle finanze e dei contribuenti sarebbe bene che la Corte d'appello facesse da Cassazione eccezionalmente per le materie che ci occupano.

In omaggio ai principii ed all'osservanza giurisdizionale, dovrebbero dal Comitato andarne alla Cassazione direttamente, quale unico tribunale deputato a giudicare delle nullità e delle violazioni di legge. Ma dacchè l'onorevole Commissione, seguita dalla Camera, ha stimato passare sopra i principii, proceda la Corte d'appello da Cassazione, e basti.

**BORTOLUCCI.** A me sembrava che la proposta di rimettere la questione al tribunale civile locale, acciocchè ne conoscesse inappellabilmente in Camera di consiglio, dove non è tolto alle parti di presentare memorie e documenti, fosse il temperamento migliore, quello, cioè, che conciliava l'interesse ed i diritti di tutte le parti.

Tuttavia non dissento dalla proposta dell'onore-

vole Camerini, secondo la quale la competenza di conoscere delle questioni di che si tratta verrebbe data alla Corte d'appello, ben inteso che questa debba giudicare anche dei ricorsi contro i decreti e provvedimenti del prefetto, come è detto nella proposta della Commissione.

**PRESIDENTE.** Aderisce adunque alla proposta dell'onorevole Camerini.

Onorevole relatore, la Commissione accetta o respinge?

**MANTELLINI, relatore generale.** La Commissione si trova in una condizione un po' imbarazzante; essa si era riferita all'autorità giudiziaria perchè si trattava di una questione di diritto, e in presenza di una questione di diritto non aveva creduto di fare nuove deviazioni dal diritto comune. Se ne fanno abbastanza.

Ora si dice: sarà troppo lungo il percorrere tre stadi di giudizio. Io prego questi accesi dal desiderio della brevità e del risparmio a pensare che i tribunali di prima istanza sono più vicini e costano meno della Corte d'appello. Prego poi a credere che, quando è venuta una sentenza del tribunale di prima istanza che ha dichiarato nullo il provvedimento del prefetto, nulla la decisione del Comitato per violazione di forma o per contravvenzione alla legge, è difficile che il mugnaio, difficilissimo che l'amministrazione ricorra in Appello e poi in Cassazione. Se ci vanno, vuol dire che ne vale la pena, vuol dire che la cosa è di tanta importanza da francare la spesa e il tempo che si perde.

Ma non solo si vuole andare alla Corte d'appello, ma altresì che la Corte stessa faccia da Cassazione.

Che volete, queste sono cose che mi ripugnano, non sono nella mia via, e quindi, quanto a me, voto contro; e voterei contro, perchè credo che all'autorità giudiziaria debba conservarsi la sua competenza ordinaria in presenza di questioni di nullità e di violazione di legge, che è quanto dire di offese nel rito, e di quell'interpretazione ed applicazione della legge che noi chiamiamo legge sostantiva. Questo è il diritto comune. (*Conversazioni*) Ho sentito fare appello allo Statuto, e s'è cercato d'impaurirci col rimprovero che si fanno Commissioni speciali, che si sottraggono i cittadini dai loro giudici naturali. Queste sono parole che producono sempre un certo effetto, ed in me forse più che in altro, ma finchè ci troviamo in presenza d'un giudizio amministrativo e si tratta di stabilire l'impossibile, sento che la Commissione amministrativa ha maggior competenza dell'autorità giudiziaria, imperocchè non solo provvede caso per caso, ma soddisfa al gran bisogno della perequazione e dell'eguaglianza.

Questa Commissione può e deve conoscere la quota che in ragione dei giri dee pagarsi dal mugnaio del mulino più vicino e dal mugnaio del mulino più lontano. Solamente, quando la legge è stata violata, o quando c'è un cittadino il quale dice: in questa decisione del comitato è stata violata la legge, è stato offeso il diritto, bisogna ricorrere ai giudici ordinari, e quindi alla prima istanza, all'appello, alla cassazione. Questa è la mia opinione; del resto la Camera giudicherà se sia il caso di deviarne in presenza d'una considerazione di risparmio che forse non troverà applicazione, quando invece di risparmio di tempo e denaro, forse si consumerà più dell'uno e dell'altro.

**BORTOLUCCI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Permetta, prima c'è l'onorevole Capone, poi l'onorevole Camerini.

**CAPONE.** Nei principii non dissento punto dall'onorevole relatore. Come lui rendo, del pari che sempre resi, omaggio ai sommi principii. Cotesto omaggio è per me sì sincero ed incondizionato, che qualora io avessi avuto l'onore di far parte della Commissione, di sicuro non avrei accettato, e molto meno raccomandato, il tribunale straordinario che la Commissione ha creato negli articoli precedenti. Tanta è la mia devozione ai principii. Ma dacchè nel punto attuale si tratta di giudicare unicamente di nullità e di violazioni di legge, i principii generali e la logica esigerebbero, come notai già, che il giudizio fosse definito dalla Corte di cassazione. Nondimeno, volendo uniformarvi a quanto si è già votato e farla spiccia, se volete mettere sotto mano a tutti i contribuenti la possibilità di essere giudicati presto, egli è inutile, anzi dannoso il mantenere una prima, una seconda, ed anche una terza Cassazione per giudicare unicamente e sempre di una medesima nullità o di una aperta violazione di legge.

Notate bene che voi della Commissione pretendete che si vada ai tribunali ordinari unicamente per vedere se il Comitato commise nullità o violò la legge che era chiamato ad applicare. E perchè non vi fosse equivoco sugli intendimenti della proposta, chiudete l'articolo del progetto dicendo che « dichiarata la nullità dall'autorità giudiziaria, questa debba rinviare la ripetizione del giudizio al Comitato di una provincia finitima. » Dunque volete che si percorrano tutti i tre gradi giurisdizionali del magistrato ordinario soltanto per sapere se siavi o no luogo a rinvio a novello giudizio. In altri termini, per coteste quistioni dovremmo avere tre gradi di Cassazione, salvo definire se in caso di rinvio da questa si debba tornare in Corte di appello,

ovvero andarne invece innanzi al Comitato vicinore. Tutta cotesta procedura strana, vessatoria, e peggio, permettete che lo dica, è assurda, e basta.

Invece di ciò è equo e ragionevole dire ora a quale dei tre gradi della giurisdizione ordinaria volete deferire cotesta speciale maniera di violazione di legge e di nullità, ed avrete provvisto almeno alla economia ed alla speditezza, nell'interesse dei contribuenti e dell'erario. Il legislatore con questa legge crea un tribunale speciale, dopo di aver aboliti con apposita legge i tribunali amministrativi ed ogni contenzioso amministrativo di qualunque natura.

Ora, nel dimenticare quello che fu fatto ieri, cotesto legislatore almeno risparmi al contribuente la necessità di andare a disputare di nullità o di violazione di legge prima innanzi al tribunale civile e poi innanzi alla Corte di appello perchè si ripronunzi sul domandato annullamento, e poscia innanzi alla Corte di cassazione chiedendo a questa un terzo annullamento sul primo e sul secondo, già definiti dal tribunale civile e dalla Corte d'appello.

L'onorevole Mantellini poi, mi perdoni, ma io sono obbligato a dirgli che egli ha un'opinione affatto diversa dall'universale circa la maniera di condursi della pubblica amministrazione in fatto di liti.

Non voglio qui pronunziare la parola che comunemente la qualifica, anzi preferisco ingoiarla. Certo se io portassi in questa discussione e presentassi alla Camera gli esempi di giudizi che sono passati per le mie mani, davvero si raccapriccerebbe, e l'onorevole Mantellini modificerebbe completamente la sua opinione intorno all'amministrazione, rispetto al punto che ci occupa. Ma io mi sono proposto di tacere nella presente discussione (*No! Parli!*) e di prendere raramente parte alle votazioni parziali cui dà luogo; quindi non dico altro.

Tornando poi ai principii che si tardivamente ora si invocano dall'onorevole relatore, mi è debito notargli che avrebboni dovuto rispettare sempre ed in ogni modo ed in qualunque occasione; ma ciò non essendosi fatto, vogliasi almeno provvedere a che non ne nasca un aggravio ai contribuenti, molto maggiore, sotto pretesto di fedeltà a quei principii medesimi che sonosi abbandonati e peggio.

CAMERINI. Se io avessi sospettato che la mia proposta, la quale era nell'ordine della corrente attuale di far presto, con forme spiccie e di non entrare in troppi imbarazzi giuridici, dovesse urtare tanto il senso giuridico dell'onorevole Mantellini, e suscitare sì viva discussione, me ne sarei astenuto. Ma è

appunto il senso giuridico che si rivolta, ed in ciò mi unisco all'onorevole Capone, all'idea di tre gradi di Cassazione sovrapposti l'uno all'altro.

Io ho pensato, che se pur si volesse una forma di Cassazione, non si potrebbe aver che un solo sperimento; ed ho fatto la mia osservazione, ed ho proposto deferirlo non al tribunale nè alla Cassazione, ma alla Corte di appello, e ne dirò schiettamente le ragioni, quali le ho comunicate a qualche collega mio vicino. La ragione per cui non ho proposto il tribunale che pure è più vicino e più comodo al contribuente come unico giudice di Cassazione, è perchè in certa guisa, trattandosi di un prefetto e di un Comitato, mi pareva doversi tenere qualche proporzione di grado, della rispettiva competenza, e mi sono attenuto alla Corte di appello, anche perchè ne abbiamo un esempio nel fatto che è la Corte di appello quella che giudica sulla capacità elettorale. Non ho proposto la Cassazione, perchè non voleva accrescere all'onorevole guardasigilli il fardello che tiene nelle sue quattro Cassazioni, e che non basterà un secolo a sbrigare...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Speriamo di far più presto.

CAMERINI. Sarà fatica da Ercole! Questa è la ragione per cui non ho proposta la Cassazione. Mi piace poi che l'onorevole Mantellini riporti il suo squisito senso abituale in questa discussione, ed io gliene faccio omaggio; so quanto egli ne abbia; ma non in questa discussione, nella quale tutti abbiamo dovuto ingoiare qualche cosa che è contro il senso giuridico. (*Movimenti a sinistra*) Basta solo citare l'articolo ultimo sulla ricchezza mobile. E l'ho ingoiato anch'io, onorevole Mantellini (*Si ride*), che ho pure l'obbligo di avere un senso giuridico.

*Una voce a sinistra.* E perchè?

CAMERINI. La ragione non è ora il momento di dichiararla. (*Rumori a sinistra*) L'ho dichiarata a suo tempo, e l'ho dichiarata alla Camera, e se vuole che la ripeta, si è perchè ho la coscienza che qualche cosa bisogna fare. (*Con forza*) Non demolisco solo, ma costruisco. (*Bene! al centro*) Questo è il mio intimo sentimento. Quando ho respinto ciò che urtava di più il mio sentimento giuridico e la mia coscienza, poteva dire al Governo: voglio lasciarvi senza mezzi per meglio esigere l'imposta della ricchezza mobile. Se non posso toccar l'ottimo, prendo il meno male.

Questo sarà sistema erroneo; ma è secondo la mia coscienza; se non conviene a destra, nè a sinistra, conviene a questo bistrattato centro. (*Si ride — Bravo! al centro*)

Ho quasi finito. Non parliamo, onorevole Man-

tellini, con tanta sicurezza di senso giuridico; parliamo dell'indole di questa discussione.

Ho creduto di proporre qualche cosa di sollecito e di non imbarazzare e dispendiare di più i contribuenti.

L'onorevole Mantellini diceva poi: ma l'amministrazione si fermerà al primo grado, alla pronunzia del tribunale. Non lo credo, ma e l'esercente si ferma egli al primo grado?

Quando si decide che non c'è nullità, sarà l'esercente che sperimenterà i tre gradi di giurisdizione composti, accatastati l'uno sull'altro. Sarà l'esercente che dice: vado alla Corte d'appello, quindi alla Cassazione. Quindi, se volete seguire questo sistema, scegliete pure qualche cosa, ma sia semplice ed una. L'onorevole guardasigilli ha capito fino dal primo cenno la posizione, e si è aggiunto con la sua autorità alle mie povere parole.

Del resto, ove non piacciono, a me basta di avere segnalato questo inconveniente.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bortolucci ha la parola.

**BORTOLUCCI.** Essendo parecchie le proposte venute in seguito alla manifestatasi diversità d'opinioni e d'altronde la questione essendo molto grave, io proporrei che le medesime, insieme alla mia, fossero rinviate alla Commissione (*No! no! — Rumori*) perchè le studiasse e ne riferisse domani.

**MANTELLINI, relatore generale.** Onorevole Capone, la difesa dell'amministrazione non spetta a me; se mi spettasse, non parlerei solamente dei torti di essa amministrazione, ma altresì di quelli dei mugnai.

L'onorevole Capone rimproverava la Commissione di avere dato mano alla formazione di un tribunale speciale. Egli faceva appello a quello che cortesemente chiamava il mio senso giuridico, quasi dovesse questo senso giuridico trovarsi in contraddizione con la novella istituzione. Mi perdoni la Camera, se io vado a leggerle un periodo di una pubblicazione che feci fino dal 1870. Vede l'onorevole Capone che l'epoca non è sospetta.

Io diceva in quel libro:

« Nella stima della rendita imponibile si mira non tanto a valutare la produttività del soggetto in se stesso, quanto a servire alla ragione non meno suprema della perequazione. » E questo principio io l'applicava all'accertamento della quota da imporre al mugnaio in ragione dei giri del suo mulino.

« L'intromissione dei tribunali è divenuta (nello stabilimento della quota da imporre per ogni cento giri del suo mulino) tanta maggior sconcertanza, che, per servire alla necessità ineluttabile della pe-

requazione, si è finito con assettare la tassa per classi o categorie di mulini o di macine, abbandonati gli esperimenti diretti a quando non possa farsene a meno. »

Se così stampava nel 1870, io non credo che nessuno potrà sorprendermi in contraddizione se nell'anno di grazia 1874, avendo l'onore di presiedere la Commissione su questi provvedimenti, nello studio che abbiamo portato su questo progetto di legge, non ci siamo arrestati, abbiamo anzi fatto plauso alla proposta ministeriale, e se quindi siamo coraggiosamente venuti alla Camera a pregarla di votare l'articolo, che del resto essa ha votato, sull'istituzione di questo Comitato, di questo tribunale speciale, di questa Commissione di arbitri, di questo giudice amministrativo sulla materia che è appunto di naturale competenza dell'amministrazione, voglio dire sulla materia dell'imponibile.

L'onorevole Camerini diceva: ma ne abbiamo ingoiati tanti di bocconi amari, ingoiamo anche questo, purchè almeno venga raddolcito; e la pillola amara sia dal farmaco condita per modo da potersi trangugiare senza disgusto. Facciamo presto, risparmiamo tempo e denaro; non ci sieno tre Casazioni!

Il concetto della Cassazione, onorevole Camerini, non mi pare bastantemente esatto, dirimpetto ad un giudizio che si emetta da un Comitato in materia d'imposte; imperocchè, laddove il giudizio non esca dal subbietto suo, dall'apprezzamento della quota, è un giudizio che sfugge interamente a qualunque altro sindacato.

È solamente allorquando la questione cada sopra una violazione di rito, sopra un'offesa di legge sostantiva, che si apre un giudizio, e che questo giudizio deve seguire il suo intero percorso.

Non è così nella tassa di ricchezza mobile, onorevole Camerini? Noi andiamo alla Commissione comunale: dalla Commissione comunale si ricorre alla Commissione provinciale; dalla Commissione provinciale si ricorre alla Commissione centrale, e per questioni di diritto rimane l'esperimento giudiziario in tutti i suoi stadi.

È il caso di quel tal giudice, un brav'uomo d'un contribuente che avendo denunziato per equivoco un capitale di 5000 lire, ed avendolo denunziato come rendita, si sentì dire dalla Commissione che non c'era più tempo e che doveva pagare su quelle 5000 lire di capitale, come se fossero state 5000 lire di rendita.

Quel giudice, dopo aver percorso tutti gli stadi della prima Commissione, della seconda e della terza, andò alla prima istanza...

*Voci.* In merito !

**MANTELLINI, relatore generale.** Ma qual è la questione che si faceva? Si faceva questione di decorrenza di termini; si diceva: voi non siete più in tempo a fare i vostri reclami.

Non si questionava, onorevole Camerini, che quel giudice avesse 5 mila lire di capitale e non 5 mila lire di rendita o viceversa. Questo era il merito e non cadeva punto in questione. La questione che in quel caso cadeva era, se costui fosse in tempo di far valere il reclamo, ed esso andò alla prima istanza, andò alla seconda e andò alla Cassazione di Torino.

Ora questi sono casi straordinari. Vediamo un atto pratico. Credete voi che il dare il ricorso direttamente alla Corte d'appello sia un risparmio di tempo e danaro? O credete che se voi ammettete il ricorso al tribunale civile non lo avete più vicino? Non trovate una cancelleria che si contenta di una tariffa più bassa?

Probabilmente, su cento casi, per novantacinque, dopo le prime decisioni dei tribunali, tutto si ferma, non si va più avanti, e, se si va avanti, vuol dire che la cosa ne vale la spesa, vuol dire cioè che ha un merito corrispondente. E quindi, perchè la giustizia non deve avere il suo corso? Perchè, trovandoci nella necessità di deviare qualche volta, come su quel malaugurato articolo al quale faceva allusione l'onorevole Camerini, crediamo che si faccia bene a continuare in questa via delle divagazioni dal diritto comune?

La Commissione stava pertanto in aspettazione di sentire quale è l'ultima parola del commissario regio.

Su quest'articolo la Commissione sarebbe molto disposta ad insistere nell'emendamento che essa ha proposto d'accordo col commissario regio, anzichè seguitare in tutti questi anfratti, in tutte queste peregrinazioni diverse, in tutte queste proposte, per le quali ora ad uno assale uno scrupolo, all'altro si accende un desiderio, e quindi la via si rende frastagliata, di pericolo si passa in pericolo, e la meta alla quale ormai tutti cominciamo ad aspirare, invece di avvicinarsi, si allontana.

*Voci.* Ai voti!

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non vorrei che la Camera, in seguito alle osservazioni dell'onorevole Mantellini, credesse che io sia andato con troppa facilità a far getto dei principii giudiziari in questa questione, ed anche fino a trascurare quelle guarentigie che non possono mai essere dimenticate quando si tratta di giudicare del tuo e del mio, lo che avverrebbe nella questione di che ci occupiamo.

Io prego la Camera di confidare che, se noi dovessimo in questo argomento seguire gli stretti principii di diritto comune, una buona parte di questo progetto già da voi approvata scomparirebbe. E in vero alcune disposizioni che precedono l'articolo ora in discussione, non potrebbero reggere in faccia ai principii che sono stati solennemente invocati dall'onorevole Mantellini.

E poichè egli ha creduto di corroborare col suo suffragio le disposizioni che precedono (disposizioni le quali creano giurisdizioni speciali ed eccezionali in questa materia), io credo che egli potrebbe fare un passo ancora più in là, e persuadersi che, per compiere un'opera cominciata sotto certi auspici, conviene percorrere tutta la via, conviene mantenersi fedeli a quelle speciali norme che conducono al risultato che si vuole ottenere. Ora qual è il risultato cui mira questa parte della legge? Il risultato è assai chiaro: si desidera di introdurre un procedimento il quale, dando sufficienti guarentigie alla giustizia, riesca più semplice, più spedito e meno dispendioso.

A questo fine si sono lasciate in disparte le norme comuni dei giudizi civili per ciò che riguarda la risoluzione delle questioni di fatto. E prego pure la Camera di avvertire che in questa materia le questioni di diritto, quelle di nullità, o di violazione di legge saranno assai rare. Ora le questioni di fatto sono già dalla legge deferite cogli articoli or ora votati al perito della zona, al prefetto, ad un comitato di periti, e così a giudici che esorbitano interamente dalle ordinarie giurisdizioni. Ciò posto, noi arriviamo ad un punto in cui supponendo che questi giudici speciali, che giustamente l'onorevole Mantellini comparava cogli arbitri, che questi giudici di ordine speciale abbiano potuto cadere in qualche nullità o violazione di legge, contravvenendo alle poche e semplici forme che sono stabilite precedentemente in questo progetto, ci domandiamo, quale sarà il rimedio da concedersi alle parti contro siffatti errori di diritto?

L'onorevole Commissione vorrebbe che il rimedio fosse la trafila ordinaria di un triplice giudizio, che le parti dovessero seguire in tutto il tramite ordinario, cominciando dal tribunale civile di prima istanza, passando quindi alla Corte d'appello e salendo infine anche alla Cassazione; e quando a Dio piacesse che la Cassazione annullasse la decisione della Corte d'appello, rinvierebbe ad un'altra Corte, e se questa giudicasse diversamente dalla prima, converrebbe ancora far ritorno alla Cassazione.

Se tutti questi gradi sono sopportabili nei giu-



dizi ordinari, e dico anche che possono essere salutari, perchè non voglio dimenticare di essere stato, con mia grande soddisfazione, presidente della Cassazione, e non voglio nemmeno dimenticare il desiderio di ritornarvi, dico che se questi gradi possono essere salutari in via ordinaria, nel caso nostro io ho per fermo che sarebbero quasi sempre funesti e disastrosi a tutte le parti.

È vero che l'onorevole Mantellini, sentendo tutta la gravità di queste conseguenze a cui andrebbe il suo sistema, ha cercato un rifugio sotto una speranza lusinghiera, quella cioè che le parti si arresteranno al primo grado, si accontenteranno della sentenza del tribunale di prima istanza e non tenteranno i gradi ulteriori dell'Appello e della Cassazione.

Ma, onorevoli signori, permettetemi che vi dica che, per l'esperienza delle cose giudiziarie che ho comune coll'onorevole Mantellini, ed anche più lunga della sua, perchè sono più vecchio, io ho veduto ben raramente e quasi mai i contribuenti e il demanio arrestarsi al primo grado di giurisdizione e nemmeno al secondo, ma li ho visti quasi sempre trattare pertinacemente queste dispute e percorrere tutta quanta la scala dei gradi di giurisdizione per motivi che facilmente si intendono ove si ponga mente alla qualità dei contendenti a cui non mancano i mezzi per poter esaurire tutti gli esperimenti che la legge concede.

Quindi io non posso dividere la fiducia e la speranza che induce l'onorevole Mantellini ad accettare tutti gli ordinari gradi di giurisdizione. Se io potessi confidare con lui che la contestazione giudiziaria si contenesse nel limite che egli suppone, se non fossi persuaso che egli si illude troppo facilmente, non muoverei nemmeno codesta questione, non crederei che valesse la pena di sostenere la presente discussione, ma siccome io non posso assolutamente accogliere la supposizione dell'onorevole Mantellini, siccome non posso dividere la sua speranza, ed anzi sono nella persuasione affatto contraria, così io sento tutta l'enormità dei molteplici giudizi, ai quali la Commissione esporrebbe le parti e singolarmente i mugnai, i quali possono più facilmente essere da un avversario più potente, trascinati davanti a tutte le giurisdizioni permesse dalla procedura ordinaria.

Io credo altresì che, anche stando al rigore dei principii, si può difendere, come accennava la proposta dell'onorevole Camerini, appoggiata dall'onorevole Capone, imperocchè ha detto bene l'onorevole Mantellini che il primo giudizio, cioè quello del Comitato dei periti, si può considerare come un giudizio di arbitri.

Or bene, o signori, secondo la nostra legislazione, dal giudizio degli arbitri si ricorre alla Corte di appello, ed è permesso di rinunciare alla Cassazione.

Ebbene, ciò che le parti possono fare, la legge lo può disporre, per una giusta ragione, per considerazioni speciali di equità, di giustizia e di economia. Mi pare che queste considerazioni concorrano manifestamente nel caso nostro, in cui, alla stessa guisa che si limita il ricorso all'autorità giudiziaria ai motivi di diritto, puossi ragionevolmente sottoporre il giudizio primo pronunciato dal Comitato quale arbitro ad un esperimento giudiziario, ed esso sarebbe quello della Corte d'appello, che offre più che sufficienti guarentigie.

Ma l'onorevole Mantellini ci dice: quando si tratta del diritto, voi escludete quel magistrato che è chiamato dalla propria missione a giudicare appunto del diritto, cioè la Cassazione.

Ma io lo prego di riflettere che, se si trattasse di applicare le leggi comuni, l'argomento avrebbe sicuramente non lieve valore; ma le norme di procedere che sono stabilite da questa legge sono norme affatto speciali; e se voi eccettuate i casi di ricusazione, che hanno indole comune, ai giudizi ordinari, io credo che il diritto comune è del tutto estraneo a questa materia; cosicchè le massime giuridiche da stabilirsi saranno massima di un diritto tutt'affatto speciale, di un diritto tributario nel quale l'intervento della Cassazione perderebbe tutta l'importanza che può avere per la giurisprudenza nelle materie che sono di diritto comune.

In quanto poi riguarda la ricusazione dei periti, io prego la Camera di considerare se sarebbe cosa conveniente ed ammissibile che, per giudicare se un perito sia o no da ammettersi a esercitare il suo ufficio in una tassa di macinato, si abbiano a percorrere tre gradi di giurisdizione, andando fino alla Cassazione, mentre, in questa materia, la legge, anche nei giudizi ordinari, si mostra amica delle norme più semplici e più spedite.

Conchiudendo, io dichiaro che la Camera, senza punto offendere i principii tutelari della giustizia, senza mancare ai grandi principii delle guarentigie giudiziarie, potrebbe in questa parte seguire quella via più breve nella quale già si è messa, ed ammettere il temperamento proposto dall'onorevole Camerini, il quale, a mio credere, provvede convenientemente agli interessi tanto dei mugnai, quanto dell'amministrazione finanziaria.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Procederemo comma per comma.

Prego la Camera a ritenere che al primo comma

del Ministero vennero proposti dalla Commissione, d'accordo col Ministero, i due seguenti commi:

« La decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione delle quote.

« Tanto contro la decisione del Comitato, quanto contro i provvedimenti del prefetto, rimane riservata l'azione giudiziaria per nullità o violazione di legge, da sperimentarsi innanzi ai tribunali, nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile per le sentenze degli arbitri. »

L'onorevole Camerini proporrebbe invece di sostituirci le seguenti parole:

« Il decreto del prefetto e la decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione della quota, salva solo l'azione giudiziaria innanzi alla Corte di appello per nullità e violazione di legge. »

Onorevole Bortolucci, aderisce a questa formula?

**BORTOLUCCI.** Vede bene che non è completa, e non potrei aderire se non la si estendesse anche contro i provvedimenti del prefetto.

**PRESIDENTE.** Se c'è, c'è; la proposta dice: « il decreto del prefetto e la decisione del Comitato è definitiva, ecc. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'onorevole Bortolucci desidererebbe che nella proposta dell'onorevole Camerini non si facesse solo menzione della decisione del Comitato, ma anche di quella del prefetto; in questo senso già è stato presentato un emendamento dalla Commissione, che, credo, sia pure stato consentito dall'onorevole commissario regio.

Si tratterebbe dunque di ampliare il testo dell'emendamento Camerini secondo un concetto che sarebbe anche consentito dalla onorevole Commissione; a questo fine gioverebbe conoscere se e come la Commissione crederebbe che si possa innestare nella proposta che discutiamo il cenno della decisione del prefetto, contro la quale in massima, la stessa Commissione consente che sia ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria, del pari che contro la decisione del Comitato.

**MANTELLINI, relatore generale.** La Commissione ha proposto un emendamento sul quale insiste d'accordo, almeno finora, col commissario regio.

Giacchè io ho la parola, mi permetto di osservare all'onorevole guardasigilli che io non vado punto d'accordo sopra alcune sue proposizioni e dichiarazioni da lui fatte sulla Cassazione e sui rinvii, e ne prendo atto per tenerne conto a suo tempo e luogo, quando verrà in questa Camera la discussione della terza istanza. (*ilarità*)

Del resto la Commissione ha proposto un emendamento, il quale si riferisce non tanto ai provvedi-

menti del prefetto, quanto alla decisione del Comitato.

Se gli onorevoli Camerini, Capone ed altri fanno degli emendamenti, tocca a loro ad accomodarli in maniera da farci entrare tutto quello che credono ci debba essere incastrato.

Il nostro emendamento è quello del quale il meritissimo nostro presidente ha dato lettura, ed insistiamo su quello. I proponenti correggano il loro emendamento, e vedano di dare al medesimo quella forma o quel concetto che nella loro opinione potrà renderlo più accettabile alla Camera.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**COMMISSARIO REGIO.** Quando l'onorevole presidente della Commissione mi venne a presentare il suo articolo nuovo, io effettivamente dichiarai di accettarlo.

Per parte mia non aveva nessuna difficoltà di accettare la nuova formula, la quale più chiaramente esprimeva il concetto fondamentale, che avevamo comune, cioè che la determinazione della quota fosse materia da determinarsi da ingegneri, e che tutto quello che poteva involgere questioni di diritto dovesse seguire la via dei tribunali ordinari: quindi accettai la formula proposta dall'onorevole presidente della Commissione.

Vennero poi l'onorevole Camerini, l'onorevole Capone e qualcun altro, e mi fecero rimarcare che sarebbe più conveniente determinare una sola istanza di giudizio.

Davanti ad una questione giuridica di questa natura, avendo l'onore di avere vicino l'onorevole guardasigilli, doveti naturalmente riferirmene a lui, ed egli trovò che questa modificazione, ovvero questo sub-emendamento era accettabile e consono coll'insieme della legge e coi principii giuridici.

Ma io pregai di osservare che la formula proposta dall'onorevole Camerini v'introduce qualche cosa di più; dice che il decreto del prefetto e la decisione del Comitato, mi pare, sono definitive quanto alla determinazione della quota. A me sembrerebbe che il decreto del prefetto non entrasse affatto in questo articolo nel primo alinea, e che soltanto si dovesse tener ferma la dicitura proposta dal presidente della Commissione nel secondo alinea di dire: « nella decisione del Comitato quanto contro i provvedimenti del prefetto, ecc. »

*Una voce.* Accetto.

**COMMISSARIO REGIO.** Allora l'emendamento dell'onorevole Camerini dovrebbe consistere solamente in queste parole. Invece di dire: « da sperimentarsi innanzi ai tribunali, » dire: « da sperimentarsi innanzi alla Corte di appello. »

**CAPONE.** *Senz'altro ricorso.*

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Capone chiede che alla proposta dell'onorevole Camerini si aggiungano le parole: « senz'altro ricorso. »

Per cui si direbbe: « Il decreto del prefetto... »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Abbandoniamo le parole: « Il decreto del prefetto, » e si cominci subito colle parole: « La decisione del Comitato. »

**PRESIDENTE.** « La decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione delle quote, salvo solo l'azione giudiziaria innanzi alla Corti d'appello per nullità o violazione di legge, senz'altro ricorso. »

**BORTOLUCCI.** Signor presidente, domando la parola.

Ho fatto la proposta per il rinvio.

**PRESIDENTE.** Ha ragione. Ella ha fatto la proposta per il rinvio.

**BORTOLUCCI.** (*Con forza*) Domando che si ponga ai voti.

**PRESIDENTE.** Ha pienamente ragione, onorevole Bortolucci, nè occorre che si riscaldi tanto; avendo ella fatto una proposta, è dovere mio di metterla ai voti.

Dunque, l'onorevole Bortolucci propone che quest'articolo 11, unitamente a tutti gli emendamenti e proposte che si misero innanzi, siano rinviati alla Commissione coll'incarico di riferirne nella seduta di domani.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Il Ministero non dissente che si faccia luogo al rinvio proposto dall'onorevole Bortolucci, perchè crede che la redazione potrà essere meglio concertata; ma io comprendo bene, stando all'ultima osservazione fatta dall'onorevole Mantellini, che la Commissione ci potrebbe rispondere che, mentre mantiene la sua proposta, non intenderebbe di occuparsi di quella dell'onorevole Camerini, nè di altra qualunque.

Ma per superare questa delicata difficoltà si può prendere l'intelligenza che si esaminino tutte le proposte d'accordo tra la Commissione e gli onorevoli proponenti, e che si cerchi modo di presentare alla Camera nella seduta di domani quella proposta che si crederà più conveniente di comune accordo, ove sia possibile; che se questa concordia non si potesse ottenere, allora ognuno presenterà la sua proposta redatta nei termini precisi che stimerà più appropriati.

Spetterà alla Camera di pronunciare il suo giudizio supremo, o sopra una proposta che venisse concordata, ovvero sulle proposte che rimanessero divergenti.

**MANTELLINI,** *relatore generale.* La Commissione

accetta di buon grado il rinvio non fosse altro per procurarsi il piacere di avere nel suo seno gli onorevoli proponenti, e l'onorevole guardasigilli coll'onorevole commissario regio, che fin d'ora sono pregati di intervenire domani a mezzogiorno.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione accetta il rinvio?

**MANTELLINI,** *relatore generale.* Lo accetta.

**PRESIDENTE.** Allora le sarà pure rinviato l'emendamento dell'onorevole Sulis, e la Commissione riferirà domani intorno a quest'articolo ed alle diverse proposte.

#### VERIFICA DELLE ELEZIONI.

**PRESIDENTE.** Ora darò comunicazione alla Camera di due verbali della Giunta per la verifica delle elezioni:

« La Giunta per le elezioni:

« Udita la relazione fatta in udienza pubblica dal deputato Morini sopra l'elezione del collegio elettorale di Voghera nella persona dell'avvocato Beniamino Montemerlo;

« Esaminati gli atti, osservate le formalità e

« Ritenuto che i fatti denunciati nelle regolari proteste segnate coi numeri 1, 2, 3, 4 e 5 possono influire in merito della elezione in discorso, massime a fronte della minima differenza di voti fra i due candidati Montemerlo e Cavagna;

« Conchiude farsi luogo ad un'inchiesta sopra i fatti stessi per mezzo dell'autorità giudiziaria.

« Così pronunciato ad unanimità di voti. »

« Roma, 1° maggio 1874.

« Pisanelli. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta per la verifica delle elezioni, che sono che si proceda ad un'inchiesta giudiziaria sulle operazioni elettorali del collegio di Voghera.

(Sono approvate.)

« La Giunta per le elezioni:

« Udita la relazione fatta in udienza pubblica dal deputato Broglio sopra l'elezione del collegio di Ciriè nella persona dell'avvocato Camillo Colombini;

« Esaminati gli atti, osservate le formalità;

« Riconosciuta la regolarità delle operazioni elettorali;

« Viste le proteste presentate riguardo alla nullità di alcune schede ammesse come valide e alla validità di altre schede dichiarate nulle dagli uffici della sezione principale di Ciriè e di quella secondaria di Volpiano;

« Visto che dall'attento esame delle schede così impugnate non può non sorgere un dubbio gravissimo e invincibile sulla volontà vera della maggioranza del corpo elettorale nella scelta del suo deputato, massime trattandosi di una votazione vinta da 576 contro 574 elettori ;

« Considerando che la mancanza di una manifestazione certa del voto degli elettori deve necessariamente annullare ogni effetto giuridico delle operazioni elettorali ;

« La Giunta all'unanimità conchiude per l'annullamento della suddetta elezione.

« Roma, 1° maggio 1874.

« Pisanelli. »

**MACCHI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Macchi.

**MACCHI.** Io non discuto i fatti quali vennero esposti dall'onorevole relatore della Commissione. Li accetto tali e quali. Ma parmi che la Camera dovrebbe venire ad una conclusione diversa da quella che la Commissione ci propone.

Perchè si annulla l'elezione? Perchè convocare da capo un collegio il quale ha dato un esempio che io vorrei fosse imitato dappertutto, accorrendo gli elettori all'urna in tanto numero quale da gran tempo non abbiamo la fortuna di vedere?

Dal rapporto fatto dal relatore della Giunta risulta che, per il dubbio di alcune schede, non apparve manifesta la volontà degli elettori sopra il candidato da scegliersi. Ma egli è certo che la volontà degli elettori si manifestò evidentissima; e, se dubbio c'è, esso ha luogo soltanto fra i due candidati che caddero in ballottaggio; imperocchè, nella prima votazione, dalle carte e dalla relazione risulta che nulla si è fatto di men regolare; ed i voti cotanto numerosi si divisero fra due candidati Micono e Colombini per modo da lasciare a molta distanza tutti gli altri.

Parmi dunque più ragionevole che la Camera decreti debba farsi soltanto la seconda votazione; e non riconvocare da capo il collegio, per rifare di nuovo tutte le operazioni elettorali.

Quali vantaggi si avrebbero se la Camera accettasse la mia proposta? Molti, ed evidenti; sicchè tralascio di enumerarli, massime per riguardo all'ora già tarda. Mi basti, del resto, ricordarne uno solo. Se si fa soltanto la votazione di ballottaggio, il collegio di Ciriè, lodevole per sì esemplare diligenza, avrà il beneficio di vedere molto più presto il suo rappresentante fra noi, imperocchè la legge non prescrive limite di tempo per riconvocare il collegio ove si tratti di una votazione di ballottaggio.

Potrebbe essere questione di una decina di giorni, ed anche meno. Mentre invece, se si ha da convocare il collegio per ripetere da capo l'elezione, io temo che possa passare tutto questo scorcio di Sessione, senza che il paese di Ciriè sia rappresentato.

Ciò sia detto riguardo ai vantaggi che si otterrebbero; ma vi sono forse ostacoli all'adozione della mia proposta? Nessuno. La legge elettorale non vieta che in questo caso abbia a rinnovarsi soltanto la votazione di ballottaggio; anzi il nostro Parlamento ci ha dato un altro esempio in questo senso. Già ci accadde di deliberare che si dovesse rinnovare soltanto la votazione di ballottaggio. Sono, è vero, rarissimi, e forse uno solo, i precedenti che possano invocarsi. Ma è perchè rarissimo è anche il caso che si presentino circostanze consimili.

Non volendo abusare del tempo della Camera, prego senz'altro l'onorevole presidente di porre ai voti, come emendamento alla proposta della Commissione, la proposta che io faccio di rinnovare soltanto la votazione di ballottaggio.

**BROGLIO.** Riconosco che le ragioni addotte dall'onorevole Macchi hanno un fondo di verità e che meritano perciò di essere prese in considerazione dalla Camera: tuttavia la Giunta per le elezioni, nella quale fu trattata la questione, ha ritenuto, a voti unanimi, essere più conforme alla retta interpretazione dei principii costituzionali il considerare che le operazioni elettorali formano un complesso, un insieme tale che non si possa scindere un'operazione dall'altra.

Parve eziandio che fosse più consentaneo ai principii d'ossequio alla volontà degli elettori rimettere le cose in pristino, affinchè possano scegliere il loro deputato con perfetta libertà.

Sicuramente questo darà luogo ad una breve perdita di tempo; ma non credo che questa ragione possa bastare a farci passar sopra ad un principio che, non dico sia di grandissima importanza, ma che pure si attiene alle massime fondamentali della Costituzione.

È vero, come ha detto l'onorevole Macchi, che c'è qualche esempio, mi pare uno solo, in cui la Camera si è allontanata da questa che fu del resto sempre la sua giurisprudenza costante, ci fu un esempio nella elezione di Mattia Farina in cui la Camera dichiarò annullata soltanto l'operazione di ballottaggio, e ordinò si dovesse rinnovare questa soltanto. Ma il caso era affatto speciale; si trattava che nella prima elezione gli elettori avevano dati i loro voti a certi candidati, e l'ufficio elettorale per mero errore aveva proclamato candidati al ballottaggio due individui

diversi da quelli che dovevano essere presentati secondo il risultato della prima votazione.

Allora la Camera, molto saviamente, trattandosi di correggere un errore di fatto, ed al quale non avevano punto partecipato gli elettori, annullò soltanto il ballottaggio ordinandone la rinnovazione.

Del resto, ripeto, la giurisprudenza costante della Camera è sempre stata questa, di ritenere le operazioni elettorali come un complesso, che la prima votazione sia la parte preliminare, ed il ballottaggio sia il coronamento e compimento dell'opera. Pertanto io devo sostenere le conclusioni della Giunta per le elezioni.

**MACCHI.** L'onorevole relatore ha citato un precedente, il quale mi pare che avvalori la mia tesi, piuttosto che la sua. La Camera altra volta ha deciso dovessero gli elettori procedere soltanto alla votazione di ballottaggio quando tra la prima e la seconda votazione erano accadute delle differenze tali, che avrebbero dovuto invece indurci ad annullare l'elezione; essendosi nientemeno che sostituita una persona ad un'altra.

Invece, nel caso presente è tutto il contrario. Gli elettori manifestamente hanno nella prima e nella seconda votazione, con un numero straordinario di suffragi, mostrato la volontà loro, che era metà in favore di un candidato, e metà in favore dell'altro. Che se la Giunta stima non potersi ritenere valida la votazione di ballottaggio per vizio di alcune pochissime schede, io rispetterò tale decisione; ma parmi che sia questo più che mai il caso di fare eccezione alle consuetudini parlamentari, e di ripetere in circostanze ancora più calzanti l'esempio dato in occasione dell'elezione dell'onorevole Farina.

È difficile che si presenti altra occasione, in cui la volontà degli elettori sia cotanto manifesta come questa volta. Per il che non credo che convenga annullare di pianta l'elezione, nè per rispetto agli elettori, nè per rispetto ai principii.

Se la proposta che io faccio potesse ledere meno i principii od offendere in qualsiasi modo la volontà degli elettori, appena che potessi persuadermene, stia pur sicuro l'onorevole Broglio, stia sicura la Camera, che io recederei di buon grado ed immediatamente.

Ma, dico il vero, l'obbiezione fattami dall'onorevole relatore, anzichè scemare la mia convinzione sulla convenienza, per tutti i rapporti, di procedere soltanto alla votazione di ballottaggio, non ha fatto che confermarla di più. Ed è per questo che io prego la Camera di voler sancire col suo voto la mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pisanelli ha facoltà di parlare.

**PISANELLI.** (*Della Giunta*) Io farò una sola osservazione. Ricorderò che non è mai accaduto, dacchè vi è il Parlamento, che siasi rispettato il ballottaggio; si è sempre invece rinnovata l'elezione; poichè la legge elettorale dà il diritto alla Camera di annullare l'elezione, che si riguarda costituita di tutte le operazioni necessarie alla designazione del deputato. Contro questa costante ed uniforme giurisprudenza non vi è che un solo esempio...

**MACCHI.** E basta.

**PISANELLI...** promosso da una deliberazione della Giunta, contrastata nella Giunta stessa, e combattuta anche nella Camera. Ma io credo che l'onorevole Macchi non abbia bene raffigurato il caso in cui si è accolta una conclusione diversa. Eppure mi pareva che l'onorevole Broglio l'avesse esposto nettamente. Mi duole essere costretto a ripeterlo, ma lo ripeto per notare la differenza che ci è tra quel caso ed il presente.

Allora si era proceduto al primo squittinio, e le operazioni erano state tutte regolari; ma l'ufficio elettorale, invece di proclamare il ballottaggio tra coloro che avevano ottenuto il maggior numero di voti, lo proclamò tra uno di quelli ed un altro; ed allora noi dicemmo: sarebbe strano che si annullasse l'elezione, poichè in questo caso sarebbe dato ad ogni ufficio elettorale indipendentemente dal fatto degli elettori, che pure hanno adempito esattamente il loro dovere, di annullare le elezioni. Quindi il primo squittinio fu mantenuto e rinviato soltanto il ballottaggio.

Ora qui non siamo in questo caso; qui il dubbio, quel dubbio intorno alla vera volontà degli elettori, a cui ci atteniamo come alla regola fondamentale per la validità delle elezioni, è manifestissimo. E questo dubbio, non nasce dal fatto di coloro che sono chiamati a raccogliere i voti e numerarli, ma nasce dall'opera stessa degli elettori, poichè non hanno scritto bene i nomi di coloro che essi volevano nominare per deputati. Ebbene, per qual ragione, in questa congiuntura, noi dovremmo allontanarci da quella che è stata sempre giurisprudenza della Camera; quando questo caso è tanto differente da quello invocato, e nel quale la risoluzione fu proposta dalla stessa Giunta, che oggi si propone l'annullamento di tutta l'elezione? Teniamo ferma la legge elettorale, la quale effettivamente considera tutte queste operazioni come un complesso di fatti, da cui deve risultare l'elezione. Guai a noi se volessimo arbitrariamente sminuzzarle e dire: fin qui il collegio ha proceduto in regola, rispettiamo

questa parte, annulliamo solo ciò che restava a fare; le garanzie stabilite, sperate pel procedimento ordinato dalla legge sarebbero smarrite. E si aggiunga a ciò che questo precetto della legge che vuole annullata l'elezione nel caso che ci sia nullità, tende a non offendere il diritto elettorale, perchè se si deve procedere all'elezione, è opportuno che vi si proceda con tutta quell'ampiezza che la legge vuol garantita agli elettori. (*Ai voti! ai voti!*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Macchi, mantiene la sua proposta?

**MACCHI.** La mantengo.

**PRESIDENTE.** Dunque, come la Camera ha inteso, la Giunta per le elezioni propone l'annullamento delle operazioni elettorali del collegio di Ciriè, e l'onorevole Macchi chiede che la Camera deliberi che debba aver luogo un'altra votazione di ballottaggio.

Chi è d'avviso di approvare la proposta dell'onorevole Macchi, si alzi.

(È respinta.)

Ora pongo ai voti le conclusioni della Giunta che sono per l'annullamento delle operazioni elettorali del collegio di Ciriè.

(Sono approvate.)

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

**PRESIDENTE.** Ora riprendiamo la discussione.

*Voci.* A domani!

**PRESIDENTE.** « Art. 12. Quando vengano variate le condizioni di lavoro da cui furono dedotti gli elementi delle quote peritali, l'amministrazione procede direttamente alla revisione straordinaria delle quote. Se il mugnaio le rifiuta, il perito accerta il fatto e determina le quote secondo l'articolo 8. »

L'onorevole commissario accetta quest'articolo?

**COMMISSARIO REGIO.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Allora lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'onorevole commissario regio aderisce alla soppressione dell'articolo 13 del progetto ministeriale?

**COMMISSARIO REGIO.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Ora leggo l'articolo 13 della Commissione:

« I manometri applicati alle macchine a vapore dei mulini devono essere verificati. Gli ingegneri del macinato hanno per questo ufficio le attribuzioni date ai verificatori dalle leggi sui pesi e misure. Inoltre l'amministrazione ha facoltà di applicare, a sue spese e senza danno dei mulini, quegli istrumenti e sigilli che crede necessari a dare gli ele-

menti della misura della forza e ad accertarne le variazioni. »

(È approvato.)

« Art. 14. Il mugnaio deve tenere nel mulino uno staccio, in ordine al quale avrà obbligo di dichiarare, in rapporto ad esso, il tipo della macinazione prodotta da ciascun palmento. Lo staccio è verificato dall'amministrazione, che vi appone i distintivi e sigilli necessari per impedirne l'alterazione.

« L'avventore ha sempre il diritto di richiedere che il prodotto sfarinato siagli consegnato conforme al tipo dichiarato.

« Sulla denuncia dell'avventore, ai mugnai in contravvenzione, dopo tentata infruttuosa la conciliazione avanti al sindaco, il pretore applica le pene di polizia.

« I delegati della finanza hanno diritto di verificare se la macinazione è conforme al tipo stesso e di ritirare un campione del prodotto, rilasciandone ricevuta, che serve per ottenerne la restituzione o il pagamento. »

**LEARDI.** Quest'articolo contiene una disposizione lodevole, ma disgraziatamente insufficiente allo scopo. Lo stesso relatore della Commissione ammise come si possa ottenere che la farina sia di quella data finezza o sottigliezza che si voglia dire; ma che le farine medesime possono essere alterate pur conservando il tipo voluto quanto alla sottigliezza. Quindi, quando anche quello che qui si propone servisse a mantenere il tipo regolare della farina, del che io dubito, ciò non impedirà tuttavia i danni che reca la cattiva macinazione. I mugnai, onde macinare una maggiore quantità di grano cogli stessi giri, usano di applicare una forza maggiore di quella che regolarmente porterebbe la macina; donde uno sviluppo di calore che altera il glutine il quale è la parte più sostanziosa del grano. Si ha quindi una farina meno adatta a far paste, meno saporita e meno nutritiva.

L'onorevole commissario regio, nella relazione che fece come direttore del macinato, dovette egli stesso riferire come il Governo sostenga una continua lotta coi mugnai. Questi hanno interesse a macinare la maggiore quantità di grano con una minore quantità di giri, e tutti gli anni il Governo aumenta le quote, mentre alla loro volta i mugnai diminuiscono sempre più la quantità dei giri. Potrei qui ricordare il caso speciale dei mulini di Collegno, i quali macinavano prima con 18 macine, quindi con 12, poi con otto, e finalmente concentrarono tutta la forza sopra sei soli palmenti.

Evidentemente quando gli agenti dell'imposta aumentano le quote a questo segno, obbligano i mu-

gnai a dover macinare in un modo meno regolare di prima, e devesi infine arrivare ad un punto in cui le quote non si possono più rialzare, a meno che si voglia rovinare l'industria.

A questo punto gli agenti governativi dovranno fermarsi nel tassare, ma la malizia dei mugnai non si fermerà, e quindi i consumatori avranno cattive farine.

Quando fu votata la legge sul macinato i suoi fautori dissero come, anzichè danneggiare la industria, l'avrebbe favorita, e che i consumatori sarebbero stati indennizzati di ciò che pagavano al Governo mediante miglioramenti introdotti nei mulini.

I più elementari dettati della scienza economica potevano già fare presagire come questa induzione non si sarebbe verificata. Ora la stessa relazione del direttore del macinato dimostra come questa industria sia andata peggiorando e lo vada continuamente.

Ciò avviene di qualunque industria monopolizzata dal Governo o che sia soggetta a gravi vessazioni.

Le industrie ridotte a questo punto, sono, per così dire, in istato di pupille; spetta al Governo di sorvegliarle, di tutelarle e guarentire l'interesse dei consumatori, e tanto più quando si tratta di una industria alimentare come questa.

Ora io domando: è possibile, se il metodo proposto non corrisponde allo scopo di ottenere in altro modo una buona macinazione, è possibile il sostituire qualche altro mezzo mercè cui il consumatore possa ottenere il frumento macinato nel modo dovuto?

Sicuramente io non pretenderei che si applicasse ai mulini qualche macchina perfetta, come sarebbero gli autometrografi usati nelle esperienze fisiche e meteorologiche; è impossibile a macchine così potenti come i mulini applicare così costosi e delicati istrumenti. Parmi però che un attento studio potrebbe far trovare qualche mezzo, qualche indice, mercè cui i consumatori potessero vedere se il carico è superiore al dovuto, se la velocità della macina è regolare.

Io credo quindi che il Governo, nel suo interesse e nell'interesse dei consumatori, dovrebbe fare questi studi.

A questo proposito io faccio osservare ai miei colleghi come qui non si tratta soltanto di danno pei consumatori, ma anche di danno pel Governo stesso. Poichè questo fa sì che il mugnaio ci dà una farina che non è del debito tipo, che non è regolarmente macinata e quindi egli fa economia di un certo numero di giri. E questo torna a danno dell'alimentazione pubblica.

Da tutti i calcoli probabili risulta che il macinato dovrebbe rendere almeno 90 o 100 milioni, invece ne rende 64; sono 26 milioni di meno che si percepiscono: questi 26 milioni sono pagati al mugnaio, il quale deteriora questo genere alimentare.

Io credo che il Governo debba studiare quest'argomento, il quale, credo, è il punto più vulnerabile del macinato.

Questa legge fu rimutata già diverse volte; ora si tratta d'introdurre alcune modificazioni, come sarebbe di applicare il contatore all'albero motore, come quello di formare un Comitato per perequare le quote fra i mulini. Tutto questo non gioverà a nulla finchè non costringerete il mugnaio a seguire una macinazione regolare; finchè non farete ciò, voi avrete sempre una tassa mediante la quale ne avrà lucro il mugnaio che opera male e che deteriora la merce. Se non risolverete questo problema, voi dovrete in ultimo levare l'imposta sulla macinazione.

È vero che oggi si spera nel misuratore diretto, ma su questa proposta mi pare che fra l'onorevole ministro e l'onorevole commissario regio non vi sia perfetto accordo d'opinione, inquantochè, se stiamo alla relazione del direttore del macinato, questi dice che la cosa è fatta, mentre l'onorevole ministro nella lettera annessa alla relazione della Commissione si mostra meno fiducioso.

Io mi auguro e desidero che il pesatore sorta dal cervello dell'onorevole Breda, e gli altri ordigni immaginati da altri riescano a bene; ma praticamente non credo potranno mai essere applicati, e ritengo che, se non si sciogliono queste difficoltà ed inconvenienti del contatore, bisognerà toglierlo per venire al sistema delle bollette tanto biasimato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Leardi, la prego di venire alla conclusione dell'articolo in discussione.

**LEARDI.** Mi pare di essere pienamente nell'argomento.

**PRESIDENTE.** Mi permetta; il concetto dell'articolo non ha nulla che fare coi suoi apprezzamenti.

**LEARDI.** Io intendo di fare una proposta, e non ho più che due parole da dire.

Mi pare che l'articolo abbia per scopo di garantire la qualità delle farine, ed a questo scopo, se non si rimedia agl'inconvenienti di cui ho parlato, converrà togliere il sistema del contatore e venire al sistema delle bollette, e ciò tanto più quando la opposizione più grave che si fa contro lo stesso, cioè del gran numero d'impiegati, verrà a cessare, perchè forse l'anno venturo verranno riformati i dazi di consumo, e si tratterà d'introdurre l'imposta delle bevande, la quale richiede una certa quantità d'impiegati.

In quel caso potrebbe benissimo il macinato tornare alla categoria comune, a cui appartiene, delle imposte di consumo, delle imposte gabellarie.

Comunque siasi, io non voglio divagare dall'argomento, poichè credo di avere spiegato abbastanza il mio concetto. Io proporrò un ordine del giorno in questo senso; spero che il ministro vorrà accettarlo, o almeno non respingerlo, e che la Camera vorrà fargli buon viso.

MUSSI. Io mi conterrò rigorosamente nell'esame dell'articolo, memore del richiamo d'ieri.

Prego il signor ministro e commissario regio a considerare quanto sia grave il sancire una misura, la quale può dar luogo a contestazioni, ed a contestazioni fra persone che non sono sempre nè le più pacifiche, nè le più colte, nè le meno esasperate.

Consideriamo un piccolo mulino: noi troviamo di aver a che fare con un mugnaio che non può essere nè un uomo fornito di cognizioni, nè l'uomo il più pacifico del mondo con tutte le vessazioni e coll'urto che si trova sempre fra contadino e mugnaio; dall'altra parte ci troviamo di fronte ad un contadino, il quale si vede scemato il genere di prima necessità.

Voi mettete fra queste persone degli obblighi contrattuali, fate nascere delle possibili contestazioni, ma lo fate nell'interesse pubblico, ed io ve ne lodo, perchè credo che il deterioramento della pubblica nutrizione sia stato gravissimo e provocato in gran parte dalla tassa del macinato. Io non mi dimentico che alcune malattie terribili che affliggono larghe plaghe di paese, come la pellagra, sono in parte causate dalla cattiva nutrizione, oggi sussidiata come ho detto dalla vostra tassa. Sicchè dopo il macinato, questi malanni e queste sciagure igieniche si sono fatte molto più intense. So che mi risponderanno che, se vi è chi s'ammala, vi è il medico per guarirlo, ma io credo che queste risposte molto ciniche non facciano onore alla nostra amministrazione.

Ma, se lodo le misure prese nell'interesse della macinazione, ho però il diritto di esigere che voi domandiate al mugnaio ciò che il mugnaio veramente vi può dare, ed io domando se assolutamente è possibile questa conformazione rigorosa al tipo; e badate che io non elevo delle piccole eccezioni: io non avvertirò, per esempio, il commissario regio, che il contadino che porterà dei rigetti del vallo del grano passato, come si suol dire, sotto il primo staccio padronale, perchè non abbastanza buono, si troverà oggi in condizione di presentare una merce che non può sempre essere macinata al tipo comune della merce mercantile.

Non mi fermerò a queste piccole eccezioni, ma ne avvertirò piuttosto altre più costanti che avvengono in più ampia scala, estendendosi su tutta una determinata regione.

Mi spiego con un esempio.

È noto che in Lombardia la parte asciutta del territorio negli anni in cui è flagellato dalla siccità, anni che pur troppo ricorrono spesso, non si raccoglie una sufficiente quantità di granturco per la nutrizione dei contadini. In questo caso, esaurite le risorse locali, che cosa si deve fare? I padroni sono costretti a comperare il granturco necessario, affinché il contadino possa sfamarsi, e allora si ricorre ai grani greci di Salonico dell'Epiro.

Questi grani levantini avendo viaggiato in stiva, presentano un grado di durezza ed umidità ben diversa dal grano comune che da noi si raccoglie.

In questo caso, in una sfera abbastanza vasta, il mugnaio da un giorno all'altro si troverà cambiata la sostanza che deve macinare, e cambiata sensibilissimamente, perchè non si tratterà di due grani somiglianti, ma di due grani che nella specie presenteranno la massima differenza, siccome quelli che rappresentano due tipi diversi, le cui sostanziali differenze sono accresciute dalle avarie del trasporto, e sarà facilissimo che in questo caso il mugnaio consegni al contadino una farina diversa e in molti casi una farina più grossa. Domando io se è giustizia far cadere per ciò questo mugnaio in contravvenzione.

Il caso è avvenuto a me stesso.

Mi ricordo che una volta, scendendo in un mio podere e vedendo della farina, mi sono lamentato molto col mio castaldo, perchè quella farina non era ben macinata; ed il mio castaldo mi ha detto: lei non si ricorda che abbiamo finita la nostra farina e che oggi ho cominciato a distribuire il granturco di Salonico, il quale, come ella sa, è molto più umido dell'altro e non può prestarsi al tipo di macinazione finora distribuito.

Ora facciamoci un'idea chiara delle conseguenze dei litigi che andiamo a provocare; io non ho soltanto paura dell'effetto delle contestazioni giudiziarie, ma io qui vedo una causa interminabile di liti e risse che finiranno anche criminali, perchè non stiamo fra onorevoli deputati, o con persone molto educate, ci troviamo invece di fronte persone già esasperate dal bisogno, già esasperate dalle trattenute, che non sono sempre fatte a termini di legge, e nel linguaggio italiano corre un adagio per il quale pagarsi da mugnaio suona pagarsi alla grossa e con vantaggio.

Ora, se nasceranno delle contestazioni, se gran-



dineranno bastonate, e Dio non voglia, coltellate, io, per quattro quinti, voglio metterle sulla coscienza di quei signori che si apprestano a votare con tanta facilità queste benedette disposizioni.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Leardi:

« La Camera invita il ministro delle finanze ad ordinare studi per trovar modo che i mugnai facciano la macinazione con impiego regolare di forza di moto e di carico affinchè la qualità della farina non ne riceva detrimento, e passa alla votazione dell'articolo. »

**COMMISSARIO REGIO.** Sulla questione del detrimento delle farine gli onorevoli oratori dovrebbero ben chiarire due punti distinti; l'uno è un reale detrimento possibile nella qualità delle farine, l'altro è soltanto un prodotto più o meno grosso, più o meno fine. Sono due cose diverse, che si ottengono con due fatti diversi, ed entrambi hanno origine dallo stesso movente, cioè dalla cupidigia di lucro sulla quota, ma hanno effetti ben diversi. Quando il mugnaio concentra troppa forza sopra un palmento per ottenere una produzione maggiore a numero eguale di giri, allora succede facilmente che, se ne abusa, le farine si riscaldano. Quando il mugnaio vuole produrre la macinazione con un numero minore di giri, senza aumentare la forza applicata al palmento, produce farina più grossa; sono due cose distinte che non si confondono. Quando si parla semplicemente di deterioramenti di farine si esagera grandemente la cosa. Prima di tutto nella macinazione industriale l'entità del valore è troppo superiore al lucro sopra la tassa per non ammettere un limite a questo lucro stesso ottenuto mediante il concentramento della forza. Quindi non nego che in certi casi le farine possano soffrire, ma esagerano enormemente quelli che predicano al peggioramento della nutrizione...

**TORRIGIANI.** Domando la parola.

**COMMISSARIO REGIO...** ed a tutti gli altri inconvenienti lamentati. Nei vediamo del resto ora dei prodotti, delle farine altrettanto fine di quelle che si vedevano prima della tassa.

Quanto all'altro fatto della diminuzione del numero dei giri, e quindi del prodotto della farina più grossa, sarà questione di gusto, sarà questione di abitudine; molti potranno anche deplorare che venga fatta una qualche violenza all'abitudine, ma le farine un po' più grosse o un po' più fine non soffrono punto nella loro qualità. È assolutamente una esagerazione il dire che l'alimentazione viene deteriorata dal solo fatto di avere le farine un po'

più grosse o un po' più sottili. Posta bene questa distinzione, debbo richiamare la Camera al fatto che il progetto tanto del Governo quanto della Commissione cerca di ovviare, in ciò che vi è di vero, ai due difetti; al primo coll'articolo 2, onde impedire il concentramento della forza, all'altro coll'articolo 14, ora in discussione, onde contenere in limiti ragionevoli la grossezza delle farine.

L'onorevole Mussi teme che questo articolo 14 venga a porre un germe di lotta fra il consumatore ed il mugnaio.

Non capisco davvero come il sancire un provvedimento il quale impedisca l'abuso, ponga un germe di lotta fra il consumatore ed il mugnaio. La lotta sarà tanto maggiore quanto meno si avranno i modi di prevenirla. Le bastonate, delle quali parla l'onorevole Mussi, potranno correre più facilmente se la legge non provvede in alcun modo. Sarà molto più facile evitare disordini mettendo il sindaco fra il consumatore ed il mugnaio, per accertare i fatti e stabilire pene, le quali del resto sono miti e non escono dal novero delle pene ordinarie della polizia municipale.

L'amministrazione ha essa pure un interesse in ciò che concerne la grossezza delle farine ed è l'interesse contrario a quello che muove il mugnaio. L'amministrazione quando mette lo staccio campionato, riceve la dichiarazione del mugnaio sulla qualità del prodotto ottenuto, ed allora viene più facilmente determinato uno dei due coefficienti che ho già accennato nell'attuale discussione, resta più facilmente determinato il così detto coefficiente di produzione, il coefficiente col quale si determina la quantità della farina prodotta.

Quando l'amministrazione conosce la qualità della farina che si produce, quando sa se è grossa o fine, può determinare la forza necessaria a produrla, la quota sarà più difficilmente contestata e potranno più facilmente intendersi il mugnaio, l'amministrazione ed i periti.

Quindi la redazione dell'articolo 14 proposta dalla Commissione, ed accettata dal Ministero, può più agevolmente condurci allo scopo.

Creda pure l'onorevole Mussi che se da grano a grano vi può essere qualche diversità, è maggiore la diversità delle abitudini. Per esempio, nel Mezzogiorno si produce una farina molto più grossa che non nel Settentrione, e il coefficiente di produzione nelle provincie meridionali è molto superiore a quello delle provincie settentrionali; è una questione di abitudine.

Ora, determinato questo tipo, l'amministrazione

dal canto proprio ha diritto di verificare se il mugnaio effettivamente produce quella farina, o se produce farina più grossa, e ha il modo di poterlo provare, lo stesso dicasi dell'avventore. Inoltre mentre oggi l'avventore ed il mugnaio sono lasciati pienamente l'uno rimpetto all'altro a contestare e forse anche a riuscire a quel metodo spicciativo accennato dall'onorevole Mussi, invece, adottando il proposto articolo 14, vi sarebbe la sanzione dell'autorità cittadina intermedia, la più interessata di tutti a conciliare le due parti, la quale applicherebbe la sanzione. Credo pertanto che gli inconvenienti temuti dall'onorevole Mussi non abbiano a verificarsi.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Leardi, io non so davvero che cosa dovrebbe ancora studiare il Ministero; si conosce il numero di dinamoli consumati in ogni provincia a produrre un quintale di farina, il numero dei giri, la forza e la resistenza, si conosce tutto perfettamente, non saprei, ripeto, che cosa ancora il Governo abbia a studiare.

Se l'onorevole Leardi vuol dire che siano proseguiti o che si proseguano gli studi per applicare la misura diretta, mi pare che sia un po' tardi; il suo ordine del giorno doveva proporlo ad altri articoli, qui non ha proprio luogo.

Qui l'unico punto in contestazione è questo:

Deve o non deve essere sanzionata dalla Camera la proposta di obbligare il mugnaio a determinare il tipo e a tenere uno staccio campionato affinché tanto la amministrazione quanto il consumatore possano verificare il prodotto?

Il Ministero aveva creduto di accettare la proposta originaria della Commissione d'inchiesta, come una proposta saggia e di una pratica utilità; la Commissione l'accettò pure modificandola, e il Ministero si è accostato alla formola della Commissione; ora credo non rimanga altro alla Camera che sanzionarla e all'onorevole Leardi di risparmiarci gli studi, che io non saprei più proprio a che scopo si dovrebbero rivolgere.

*Voci.* Ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Pare che la Camera desideri di venire ai voti... (*Sì! sì!*)

**LEARDI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Allora interrogo la Camera.

**LEARDI.** La domando contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Domando prima di tutto se la chiusura sia appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Leardi ha facoltà di parlare contro la chiusura.

**LEARDI.** Se io fossi persuaso di ciò che ha detto l'onorevole commissario regio, ritirerei volentieri il mio ordine del giorno; ma ciò che ha detto mi conferma nelle cose che aveva esposto. Egli disse che aveva rimediato coll'articolo 2, il quale prescrive il contatore al motore comune. Ma mi concederà, e sanno tutti, che la maggior parte dei mulini non hanno questo motore comune, e quindi a pochissimi potrà applicarsi quell'articolo.

In quanto poi ai ragionamenti che egli fece sul giro delle macine, sulla conversione del moto in calore, queste sono cose che sappiamo tutti benissimo, ma che non risolvono la questione, come sanno coloro che devono adoperare farine macinate dai nostri mulini.

La Commissione d'inchiesta sul macinato (*Segni d'impazienza*) essa stessa ha convenuto che molto ci è da studiare. Ha proposto questo staccio per il minor male...

**PRESIDENTE.** Parli contro la chiusura.

**LEARDI.** Parlo contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Ma permetta, ella parla in merito.

**LEARDI.** Se l'onorevole commissario regio crede che tutto si sappia, che tutto si sia fatto, io per la parte mia non lo credo, e mantengo il mio ordine del giorno.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Leardi:

« La Camera invita il ministro delle finanze ad ordinare studi per trovar modo a che i mugnai facciano la macinazione con impiego regolare di forza, di moto e di carico, affinché la qualità delle farine non ne riceva detrimento, e passa alla votazione dell'articolo. »

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai ai voti.

(Fatta prova e controprova, è respinto.)

Ora pongo ai voti l'articolo 14 nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari;

---

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1874

---

*b)* Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato;  
*c)* Abolizione della franchigia postale;  
*d)* Tassa sul traffico dei titoli di Borsa;  
*e)* Tassa sul prodotto del movimento ferroviario a piccola velocità;  
*f)* Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra;  
*g)* Tassa sulle preparazioni della radica di cicoria;

*h)* Dazio di statistica;  
*i)* Estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia;  
*l)* Inefficacia giuridica degli atti non registrati;  
*m)* Avocazione allo Stato dei quindici centesimi addizionali dell'imposta sui fabbricati;  
*n)* Modificazione della legge sui pesi e sulle misure.